

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Indice analitico

(i provvedimenti sono classificati per argomento; i numeri fanno riferimento all'indice cronologico)

Amministrazione digitale:

n. 53

Antiriciclaggio:

n. 77

Arbitro bancario finanziario:

n. 91

Attuazione di obblighi comunitari:

nn. 141, 150

Azione collettiva:

n. 157

Banche:

nn. 8, 18, 77, 85, 91, 92, 125, 126, 146, 165, 166, 182

Bilancia dei pagamenti:

nn. 51, 70, 77, 81, 97, 125, 130, 161, 171

Circolazione monetaria:

nn. 22, 26, 40

Conglomerati finanziari:

n. 45

Contabilità di Stato:

nn. 2, 29, 44, 78, 89, 93, 99, 102, 105, 108, 117, 125, 130, 131, 161, 162, 171, 180

Conto di Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria:

nn. 19, 48, 162

Contratti bancari e finanziari:

n. 126

Contratti bancari:

n. 125

Contributi sociali:

nn. 20, 78, 79, 89, 93, 99, 105

Credito al consumo:

nn. 52, 55, 85

Crisi economica:

nn. 36, 107, 125

Energia:

nn. 43, 69, 128

Finanza decentrata:

nn. 89, 93, 101, 116, 117, 121, 123, 125, 130, 139, 141, 142, 150, 158, 160, 164, 175, 178

Finanza pubblica:

n. 93

Fondi pensione:

nn. 56, 61

Gruppo bancario:

n. 146

Imposte dirette (Ires):

nn. 69, 78, 89, 93, 99, 105, 106, 116, 123, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 150, 160, 161, 171

Imposte dirette (Irpéf):

nn. 88, 90, 99, 101, 105, 116, 123, 152, 160, 161, 171

Imposte dirette:

nn. 4, 5, 10, 13, 24, 32, 46, 56, 60, 61, 62, 69, 78, 88, 90, 99, 101, 105, 106, 116, 123, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 150, 152, 160, 161, 171, 174, 183

Imposte indirette (Imposte di fabbricazione):

nn. 134, 141, 150, 161, 171

Imposte indirette (IVA):

nn. 125, 126, 130, 141, 150, 170

Imposte indirette:

nn. 125, 130, 161, 171

Incentivi fiscali:

nn. 114, 125, 130, 174

Intermediari finanziari non bancari:

nn. 18, 77, 85, 91, 92, 125, 126, 165, 166, 182

Legge comunitaria:

n. 126

Legge finanziaria:

nn. 46, 52, 62, 69, 78, 101, 160

Mercati finanziari:

nn. 23, 50, 75, 82, 118, 159

Mercato del lavoro:

nn. 7, 12, 16, 17, 25, 56, 61, 69, 78, 79, 89, 93, 99, 101, 105, 107, 114

Normativa contabile del SEBC:

nn. 26, 40, 41, 59, 65, 127, 155

Norme per il bilancio della Banca d'Italia:

nn. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 19, 22, 24, 26, 32, 40, 41, 46, 48, 56, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 77, 127, 147, 155, 162

Operazioni di politica monetaria:

nn. 111, 120, 151, 154, 163, 168, 172, 177, 179, 181

Pensioni:

nn. 20, 56, 61, 71, 74, 79, 89, 93, 98, 125, 130, 149

Politiche economiche regionali:

nn. 73, 112, 124, 129

Prestazioni sociali:

nn. 69, 78, 79, 89, 93, 94, 99, 101, 105, 107, 114, 116, 123, 125, 130, 135, 136, 160

Pubblico impiego:

nn. 15, 25, 33, 69, 78, 89, 93, 96, 99, 102, 103, 105, 108, 109, 115, 116, 123, 125, 130, 140, 145, 148, 153, 156, 160, 161, 169, 171

Reddito monetario:

nn. 41, 59

Sanità:

nn. 52, 69, 80, 83, 95, 99, 100, 102, 105, 108, 116, 122, 123, 125, 130, 144, 160, 161, 171

Servizi professionali:

nn. 63, 64

Servizi pubblici locali:

nn. 141, 150

Servizi:

nn. 68, 176

Servizio di tesoreria:

n. 162

Sicurezza sul lavoro:

nn. 84, 133

Sistema dei pagamenti:

nn. 9, 18, 21, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 49, 54, 57, 58, 66, 76, 77, 86, 87, 118, 137, 138, 165

Società quotate:

nn. 72, 167, 173

Spesa pubblica:

nn. 63, 64, 93

Statuto della Banca d'Italia:

n. 67

Sviluppo economico:

nn. 63, 64, 89, 93

Tassi di interesse ufficiali:

nn. 104, 110, 113, 119

Trattamento dei dati personali:

n. 47

Ufficio italiano dei cambi:

n. 77

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Indice cronologico

(per ogni provvedimento si fa rinvio alla sezione di pertinenza)

1) - RD 28.4.1910, n. 204 (G.U. 27.5.1910, n. 123)

Testo unico di legge sugli Istituti d'emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Relazione sulla gestione, p. 286

2) - L. 5.8.1978, n. 468 (G.U. 22.8.1978, n. 233)

Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

L'economia italiana

Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 276

3) - L. 29.5.1982, n. 297 (G.U. 31.5.1982, n. 147)

Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Nota integrativa, p. 307

4) - L. 19.3.1983, n. 72 (G.U. 23.3.1983, n. 80)

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia d'imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni e alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Nota integrativa, p. 307

5) - DPR 22.12.1986, n. 917 (Suppl. ord. G.U. 30.12.1986, n. 302)

Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Nota integrativa, p. 307

6) - L. 26.3.1990, n. 69 (G.U. 4.4.1990, n. 79)

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Nota integrativa, p. 307

- 7) - **L. 2.8.1990, n. 233** (G.U. 13.8.1990, n. 188)
Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.
L'economia italiana
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268
- 8) - **D.lgs. 20.11.1990, n. 356** (Suppl. ord. G.U. 3.12.1990, n. 282)
Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285
Nota integrativa, p. 307
- 9) - **L. 15.12.1990, n. 386** (G.U. 20.12.1990, n. 296)
Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.
Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture
Appendice: Centrale di allarme interbancaria (CAI), p. 281
- 10) - **L. 29.12.1990, n. 408** (G.U. 31.12.1990, n. 303)
Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione d'imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285
Nota integrativa, p. 307
- 11) - **D.lgs. 9.4.1991, n. 127** (Suppl. ord. G.U. 17.4.1991, n. 90)
Attuazione delle direttive CEE 78/660 e 83/349 in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26.3.1990, n. 69.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285
Nota integrativa, p. 307
- 12) - **L. 23.7.1991, n. 223** (Suppl. ord. G.U. 27.7.1991, n. 175)
Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.
L'economia italiana
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268
- 13) - **L. 30.12.1991, n. 413** (Suppl. ord. G.U. 31.12.1991, n. 305)
Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285
Nota integrativa, p. 307

14) - D.lgs. 27.1.1992, n. 87 (Suppl. ord. G.U. 14.2.1992, n. 37)

Attuazione della direttiva CEE 86/635 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva CEE 89/117 relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno stato membro, di enti creditizi e istituti finanziari con sede sociale fuori di tale stato membro.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Nota integrativa, p. 307

15) - L. 5.2.1992, n. 104 (Suppl. ord. G.U. 17.2.1992, n. 39)

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 273

16) - DL 20.5.1993, n. 148 (G.U. 20.5.1993, n. 116)

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. (*Convertito nella L. 19.7.1993, n. 236.*)

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

17) - L. 19.7.1993, n. 236 (G.U. 19.7.1993, n. 167)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 20.5.1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

18) - D.lgs. 1.9.1993, n. 385 (Suppl. ord. G.U. 30.9.1993, n. 230)

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Banche e intermediari non bancari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 237

La normativa nazionale, p. 243

L'attività di controllo sulle banche, p. 247

L'attività di controllo sugli intermediari non bancari, p. 251

La tutela della clientela, l'educazione finanziaria e i controlli antiriciclaggio, p. 255

L'attività sanzionatoria, p. 259

Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture

Appendice: Provvedimento di attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario, p. 279

19) - L. 26.11.1993, n. 483 (G.U. 1.12.1993, n. 282)

Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Nota integrativa, p. 307

20) - D.lgs. 28.3.1996, n. 207 (G.U. 24.4.1996, n. 96)

Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della L. 28.12.1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

L'economia italiana

Appendice: Contributi sociali, p. 268

- 21) - Direttiva CE 27.1.1997, n. 5** (G.U. CE 14.2.1997, n. L 43)
Bonifici transfrontalieri.
Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture
Appendice: Pagamenti transfrontalieri in euro, p. 282
- 22) - L. 7.4.1997, n. 96** (G.U. 12.4.1997, n. 85)
Norme in materia di circolazione monetaria.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285
Nota integrativa, p. 307
- 23) - D.lgs. 24.2.1998, n. 58** (Suppl. ord. G.U. 26.3.1998, n. 71)
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della L. 6.2.1996, n. 52.
Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture
Appendice: Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso di titoli di Stato, p. 280
- 24) - D.lgs. 10.3.1998, n. 43** (G.U. 14.3.1998, n. 61)
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285
Nota integrativa p. 307
Documentazione allegata al bilancio, p. 346
Relazione del Collegio sindacale, p. 346
- 25) - L. 12.3.1999, n. 68** (Suppl. ord. G.U. 23.3.1999, n. 68)
Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
L'economia italiana
Appendice: Pubblico impiego, p. 273
- 26) - Raccomandazione BCE 8.4.1999, n. NP7** (G.U. CE 24.2.2001, n. L 55)
Trattamento contabile dei costi sostenuti per l'emissione di banconote.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285
Nota integrativa, p. 307
- 27) - L. 25.6.1999, n. 205** (G.U. 28.6.1999, n. 149)
Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.
Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture
Appendice: Centrale di allarme interbancaria (CAI), p. 281
- 28) - D.lgs. 30.12.1999, n. 507** (Suppl. ord. G.U. 31.12.1999, n. 306)
Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. 25.6.1999, n. 205.
Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture
Appendice: Centrale di allarme interbancaria (CAI), p. 281

- 29) - Direttiva CE 29.6.2000, n. 35** (G.U. CE 8.8.2000, n. L 200)
 Direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
L'economia italiana
Testo: La finanza pubblica, p. 142
 Il fabbisogno e il debito, p. 155
- 30) - D.lgs. 28.7.2000, n. 253** (G.U. 11.9.2000, n. 212)
 Attuazione della direttiva CE 97/5 sui bonifici transfrontalieri.
Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture
Appendice: Pagamenti transfrontalieri in euro, p. 282
- 31) - Direttiva CE 18.9.2000, n. 46** (G.U. CE 27.10.2000, n. L 275)
 Direttiva riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.
Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture
Testo: I servizi di pagamento al dettaglio e il servizio di Tesoreria statale, p. 275
 La SEPA e il processo di integrazione in Europa dei servizi e dei sistemi di pagamento al dettaglio, p. 275
- 32) - L. 21.11.2000, n. 342** (Suppl. ord. G.U. 25.11.2000, n. 276)
 Misure in materia fiscale.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285
 Nota integrativa, p. 307
- 33) - D.lgs. 30.3.2001, n. 165** (Suppl. ord. G.U. 9.5.2001, n. 106)
 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
L'economia italiana
Appendice: Pubblico impiego, p. 273
- 34) - D.lgs. 12.4.2001, n. 210** (G.U. 7.6.2001, n. 130)
 Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.
Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture
Appendice: Deliberazioni collegiali della Banca d'Italia di attuazione del D.lgs. 12.4.2001, n. 210, p. 279
- 35) - DL 25.9.2001, n. 350** (G.U. 26.9.2001, n. 224)
 Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie. (*Convertito nella L. 23.11.2001, n. 409.*)
Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture
Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-Rel, p. 278
 Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo TARGET2-Banca d'Italia, p. 279
- 36) - L. 18.10.2001, n. 383** (G.U. 24.10.2001, n. 248)
 Primi interventi per il rilancio dell'economia.
L'economia italiana
Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109
 Le imprese e le politiche anticrisi, p. 112

- 37) - Provvedimento Banca d'Italia 18.10.2001** (G.U. 30.10.2001, n. 253)
Giornate di chiusura del sistema di regolamento lordo BI-Rel.
Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture
Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-Rel, p. 278
- 38) - DM 7.11.2001, n. 458** (G.U. 4.1.2002, n. 3)
Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.
Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture
Appendice: Centrale di allarme interbancaria (CAI), p. 281
- 39) - L. 23.11.2001, n. 409** (G.U. 24.11.2001, n. 274)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.9.2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.
Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture
Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-Rel, p. 278
Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo TARGET2-Banca d'Italia, p. 279
- 40) - Decisione BCE 6.12.2001, n. 15** (G.U. CE 20.12.2001, n. L 337)
Emissione delle banconote in euro.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285
Nota integrativa, p. 307
- 41) - Decisione BCE 6.12.2001, n. 16** (G.U. CE 20.12.2001, n. L 337)
Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002.
Il bilancio della Banca d'Italia
Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285
Nota integrativa, p. 307
- 42) - Regolamento Banca d'Italia 29.1.2002** (G.U. 1.2.2002, n. 27)
Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.
Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture
Appendice: Centrale di allarme interbancaria (CAI), p. 281
- 43) - L. 1.6.2002, n. 120** (Suppl. ord. G.U. 19.6.2002, n. 142)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.
L'economia italiana
Testo: Il sistema energetico italiano, p. 122
Le politiche energetiche per il contenimento delle emissioni di gas serra, p. 129
- 44) - D.lgs. 9.10.2002, n. 231** (G.U. 23.10.2002, n. 249)
Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
L'economia italiana
Testo: La finanza pubblica, p. 142
Il fabbisogno e il debito, p. 155

45) - Direttiva CE 16.12.2002, n. 87 (G.U. UE 11.2.2003, n. L 35)

Direttiva relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 70/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Banche e intermediari non bancari

Testo: L'attività degli investitori istituzionali, p. 225

Le compagnie di assicurazione, p. 231

46) - L. 27.12.2002, n. 289 (Suppl. ord. G.U. 31.12.2002, n. 305)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Nota integrativa, p. 307

47) - D.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Suppl. ord. G.U. 29.7.2003, n. 174)

Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Relazione sulla gestione, p. 286

48) - DPR 30.12.2003, n. 398 (Suppl. ord. G.U. 9.3.2004, n. 57)

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo A).

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Nota integrativa, p. 307

49) - Provvedimento Banca d'Italia 24.2.2004 (G.U. 30.3.2004, n. 75)

Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, emanato ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 1.9.1993, n. 385.

Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture

Appendice: Provvedimento di attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario, p. 279

50) - Direttiva CE 21.4.2004, n. 39 (G.U. UE 30.4.2004, n. L 145)

Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive CEE/85/611 e 93/6 del Consiglio e la direttiva CE/2000/12 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva CEE/93/22 del Consiglio.

Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture

Appendice: Provvedimento Banca d'Italia - Consob 22.2.2008 relativo alla disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, p. 280

51) - Indirizzo BCE 16.7.2004, n. 15 (G.U. UE 30.11.2004, n. L 354)

Obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali.

L'economia italiana

Testo: La bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero, p. 133

La posizione patrimoniale sull'estero, p. 140

52) - L. 30.12.2004, n. 311 (Suppl. ord. G.U. 27.1.2005, n. 21)

Ripubblicazione del testo della L. 30.12.2004, n. 311, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", corredato delle relative note (testo della legge già pubblicato nel Suppl. ord. G.U. 31.12.2004, n. 306 e nel Suppl. ord. G.U. 11.1.2005, n. 7).

L'economia italiana

Testo: La condizione finanziaria delle famiglie e delle imprese, p. 165

Il risparmio finanziario e l'indebitamento delle famiglie, p. 165

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

53) - D.lgs. 7.3.2005, n. 82 (Suppl. ord. G.U. 16.5.2005, n. 112)

Codice dell'amministrazione digitale.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Relazione sulla gestione, p. 286

54) - Provvedimento Banca d'Italia 16.3.2005 (G.U. 24.3.2005, n. 69)

Disciplina della Centrale d'Allarme Interbancaria.

Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture

Appendice: Centrale di allarme interbancaria (CAI), p. 281

55) - L. 14.5.2005, n. 80 (Suppl. ord. G.U. 14.5.2005, n. 111)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14.3.2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

L'economia italiana

Testo: La condizione finanziaria delle famiglie e delle imprese, p. 165

Il risparmio finanziario e l'indebitamento delle famiglie, p. 165

56) - DL 30.9.2005, n. 203 (G.U. 3.10.2005, n. 230)

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (Convertito nella L. 2.12.2005, n. 248.)

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Nota integrativa, p. 307

57) - Direttiva CE 26.10.2005, n. 60 (G.U. UE 25.11.2005, n. L 309)

Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture

Appendice: Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, p. 282

58) - Provvedimento Banca d'Italia 11.11.2005 (G.U. 2.12.2005, n. 281)

Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante.

Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture

Appendice: Disciplina del servizio di compensazione e regolamento dei pagamenti al dettaglio gestito dalla Banca d'Italia, p. 282

59) - Decisione BCE 17.11.2005, n. 11 (G.U. UE 26.11.2005, n. L 311)

Distribuzione del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Nota integrativa, p. 307

60) - D.lgs. 18.11.2005, n. 247 (Suppl. ord. G.U. 1.12.2005, n. 280)

Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 12.12.2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Nota integrativa, p. 307

61) - L. 2.12.2005, n. 248 (Suppl. ord. G.U. 2.12.2005, n. 281)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30.9.2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Nota integrativa, p. 307

62) - L. 23.12.2005, n. 266 (Suppl. ord. G.U. 29.12.2005, n. 302)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Nota integrativa, p. 307

63) - DL 4.7.2006, n. 223 (G.U. 4.7.2006, n. 153)

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Il quadro regolamentare, p. 116

64) - L. 4.8.2006, n. 248 (Suppl. ord. G.U. 11.8.2006, n. 186)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 4.7.2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Il quadro regolamentare, p. 116

65) - Indirizzo BCE 10.11.2006, n. 16 (G.U. UE 11.12.2006, n. L 348)

Quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Nota integrativa, p. 307

66) - Regolamento CE 15.11.2006, n. 1781 (G.U. UE 8.12.2006, n. L 345)

Dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture

Appendice: Regolamento CE 15.11.2006, n. 1781 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, p. 283

67) - DPR 12.12.2006 (G.U. 15.12.2006, n. 291)

Approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 10.3.1998, n. 43.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Nota integrativa, p. 307

68) - Direttiva CE 12.12.2006, n. 123 (G.U. UE 27.12.2006, n. L 376)

Servizi nel mercato interno.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Il quadro regolamentare, p. 116

69) - L. 27.12.2006, n. 296 (Suppl. ord. G.U. 27.12.2006, n. 299)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

L'economia italiana

Testo: Il sistema energetico italiano, p. 122

Le politiche energetiche per il contenimento delle emissioni di gas serra, p. 129

Appendice: Imposte dirette, p. 264

Prestazioni di protezione sociale, p. 268

Pubblico impiego, p. 273

70) - Indirizzo BCE 31.5.2007, n. 3 (G.U. UE 20.6.2007, n. L 159)

Modifica dell'indirizzo BCE/2004/15 sugli obblighi di segnalazione statistica alla Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali.

L'economia italiana

Testo: La bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero, p. 133

La posizione patrimoniale sull'estero, p. 140

71) - DL 2.7.2007, n. 81 (G.U. 2.7.2007, n. 151)

Disposizioni urgenti in materia finanziaria. (*Convertito nella L. 3.8.2007, n. 127.*)

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

72) - Direttiva CE 11.7.2007, n. 36 (G.U. UE 14.7.2007, n. L 184)

Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Il quadro regolamentare, p. 116

73) - Decisione CE 13.7.2007, n. 3329

Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013. *(Non pubblicata.)*

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Le politiche per lo sviluppo e la coesione economica, p. 119

74) - L. 3.8.2007, n. 127 (Suppl. ord. G.U. 17.8.2007, n. 190)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 2.7.2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

75) - D.lgs. 17.9.2007, n. 164 (Suppl. ord. G.U. 8.10.2007, n. 234)

Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CEE e abroga la direttiva 93/22/CEE.

Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture

Appendice: Provvedimento Banca d'Italia - Consob 22.2.2008 relativo alla disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, p. 280

76) - Direttiva CE 13.11.2007, n. 64 (G.U. UE 5.12.2007, n. L 319)

Direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.

Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture

Testo: I servizi di pagamento al dettaglio e il servizio di Tesoreria statale p. 275

La SEPA e il processo di integrazione in Europa dei servizi e dei sistemi di pagamento al dettaglio, p. 275

Appendice: Attuazione della direttiva CE 13.11.2007, n. 64 in tema di servizi di pagamento nel mercato interno, p. 281

77) - D.lgs. 21.11.2007, n. 231 (Suppl. ord. G.U. 14.12.2007, n. 290)

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

L'economia italiana

Testo: La bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero, p. 133

Banche e intermediari non bancari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 237

La tutela della clientela, l'educazione finanziaria e i controlli antiriciclaggio, p. 255

Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture

Testo: I servizi di pagamento al dettaglio e il servizio di Tesoreria statale, p. 275

Gli strumenti di pagamento, p. 276

Appendice: Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, p. 282

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Nota integrativa, p. 307

78) - L. 24.12.2007, n. 244 (Suppl. ord. G.U. 28.12.2007, n. 300)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 142

Le entrate e le spese, p. 149

Appendice: Imposte dirette, p. 264

Contributi sociali, p. 268

Pubblico impiego, p. 273

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 276

79) - L. 24.12.2007, n. 247 (G.U. 29.12.2007, n. 301)

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 142

Le entrate e le spese, p. 149

Appendice: Contributi sociali, p. 268

Prestazioni di protezione sociale, p. 268

80) - DL 31.12.2007, n. 248 (G.U. 31.12.2007, n. 302)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (Convertito nella L. 28.2.2008, n. 31.)

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

81) - DM 7.1.2008 (G.U. 31.1.2008, n. 26)

Autorizzazione alla Banca d'Italia a chiedere ad operatori residenti, ad amministrazioni, enti e organismi pubblici l'invio anche periodico di informazioni e dati concernenti la bilancia dei pagamenti.

L'economia italiana

Testo: La bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero, p. 133

82) - Provvedimento Banca d'Italia - Consob 22.2.2008 (G.U. 4.3.2008, n. 54)

Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione.

Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture

Appendice: Provvedimento Banca d'Italia - Consob 22.2.2008 relativo alla disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, p. 280

83) - L. 28.2.2008, n. 31 (Suppl. ord. G.U. 29.2.2008, n. 51)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 31.12.2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

84) - D.lgs. 9.4.2008, n. 81 (Suppl. ord. G.U. 30.4.2008, n. 101)

Attuazione dell'art. 1 della L. 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Relazione sulla gestione, p. 286

85) - Direttiva CE 23.4.2008, n. 48 (G.U. UE 22.5.2008, n. L 133)

Direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.

Banche e intermediari non bancari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 237

La tutela della clientela, l'educazione finanziaria e i controlli antiriciclaggio, p. 255

86) - Deliberazione Banca d'Italia 30.4.2008 (G.U. 12.5.2008, n. 110)

Definizione delle prescrizioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. 12.4.2001, n. 210, per i sistemi di pagamento designati dalla Banca d'Italia.

Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture

Appendice: Deliberazioni collegiali della Banca d'Italia di attuazione del D.lgs. 12.4.2001, n. 210, p. 279

87) - Provvedimento Banca d'Italia 7.5.2008 (G.U. 13.5.2008, n. 111)

Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo "TARGET2-Banca d'Italia".

Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture

Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo TARGET2-Banca d'Italia, p. 279

88) - DL 27.5.2008, n. 93 (G.U. 28.5.2008, n. 124)

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. (*Convertito nella L. 24.7.2008, n. 126.*)

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 142

La politica di bilancio per il 2009, p. 143

Le Amministrazioni locali, p. 153

Appendice: Imposte dirette, p. 264

89) - DL 25.6.2008, n. 112 (Suppl. ord. G.U. 25.6.2008, n. 147)

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (*Convertito nella L. 6.8.2008, n. 133.*)

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Servizi pubblici e attività d'impresa, p. 117

La finanza pubblica, p. 142

La politica di bilancio per il 2009, p. 143

La politica di bilancio per il 2010, p. 159

I programmi e le prospettive per il 2011-12, p. 161

Appendice: Imposte dirette, p. 264

Finanza decentrata, p. 266

Contributi sociali, p. 268

Prestazioni di protezione sociale, p. 268

Pubblico impiego, p. 273

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 276

90) - L. 24.7.2008, n. 126 (G.U. 26.7.2008, n. 174)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 27.5.2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 142

La politica di bilancio per il 2009, p. 143

Le Amministrazioni locali, p. 153

Appendice: Imposte dirette, p. 264

91) - Deliberazione CICR 29.7.2008 (G.U. 22.9.2008, n. 222)

Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'art. 128-bis del D.lgs. 1.9.1993, n. 385, e successive modificazioni. (Deliberazione n. 275).

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Relazione sulla gestione, p. 286

92) - Deliberazione CICR 29.7.2008 (G.U. 22.9.2008, n. 222)

Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. (Deliberazione n. 276).

Banche e intermediari finanziari non bancari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 237

La normativa nazionale, p. 243

93) - L. 6.8.2008, n. 133 (Suppl. ord. G.U. 21.8.2008, n. 195)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.6.2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Servizi pubblici e attività d'impresa, p. 117

Il sistema energetico italiano, p. 122

Le politiche energetiche per il contenimento delle emissioni di gas serra, p. 129

La finanza pubblica, p. 142

La politica di bilancio per il 2009, p. 143

La politica di bilancio per il 2010, p. 159

I programmi e le prospettive per il 2011-12, p. 161

Appendice: Imposte dirette, p. 264

Finanza decentrata, p. 266

Contributi sociali, p. 268

Prestazioni di protezione sociale, p. 268

Pubblico impiego, p. 273

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 276

94) - Regolamento CE 6.8.2008, n. 800 (G.U. UE 9.8.2008, n. L 214)

Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

95) - DL 7.10.2008, n. 154 (G.U. 7.10.2008, n. 235)

Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. (Convertito nella L. 4.12.2008, n. 189.)

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

96) - DL 10.11.2008, n. 180 (G.U. 10.11.2008, n. 263)

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. *(Convertito nella L. 9.1.2009, n. 1.)*

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 273

97) - D.lgs. 19.11.2008, n. 195 (G.U. 13.12.2008, n. 291)

Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.

L'economia italiana

Testo: La bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero, p. 133

98) - DM 20.11.2008 (G.U. 12.12.2008, n. 290)

Aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2008, con decorrenza 1° gennaio 2009 e valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 142

Le entrate e le spese, p. 149

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

99) - DL 29.11.2008, n. 185 (Suppl. ord. G.U. 29.11.2008, n. 280)

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. *(Convertito nella L. 28.1.2009, n. 2.)*

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 142

La politica di bilancio per il 2009, p. 143

Le entrate e le spese, p. 149

I programmi e le prospettive per il 2011-12, p. 161

Appendice: Imposte dirette, p. 264

Contributi sociali, p. 268

Prestazioni di protezione sociale, p. 268

Pubblico impiego, p. 273

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 276

100) - L. 4.12.2008, n. 189 (G.U. 6.12.2008, n. 286)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 7.10.2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

101) - L. 22.12.2008, n. 203 (Suppl. ord. G.U. 30.12.2008, n. 303)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 142

La politica di bilancio per il 2009, p. 143

Le entrate e le spese, p. 149

Appendice: Imposte dirette, p. 264

Finanza decentrata, p. 266

Prestazioni di protezione sociale, p. 268

102) - DL 30.12.2008, n. 207 (G.U. 31.12.2008, n. 304)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (*Convertito nella L. 27.2.2009, n. 14.*)

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

Pubblico impiego, p. 273

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 276

103) - L. 9.1.2009, n. 1 (G.U. 9.1.2009, n. 6)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 10.11.2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 273

104) - Decisione BCE 15.1.2009

Variazione dei tassi ufficiali.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 66

Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema, p. 262

105) - L. 28.1.2009, n. 2 (Suppl. ord. G.U. 28.1.2009, n. 22)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 29.11.2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 142

La politica di bilancio per il 2009, p. 143

Le entrate e le spese, p. 149

I programmi e le prospettive per il 2011-12, p. 161

Appendice: Imposte dirette, p. 264

Contributi sociali, p. 268

Prestazioni di protezione sociale, p. 268

Pubblico impiego, p. 273

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 276

106) - L. 6.2.2009, n. 7 (G.U. 18.2.2009, n. 40)

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 264

107) - DL 10.2.2009, n. 5 (G.U. 11.2.2009, n. 34)

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. (*Convertito nella L. 9.4.2009, n. 33.*)

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Le imprese e le politiche anticrisi, p. 112

La finanza pubblica, p. 142

La politica di bilancio per il 2009, p. 143

Le entrate e le spese, p. 149

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

108) - L. 27.2.2009, n. 14 (Suppl. ord. G.U. 28.2.2009, n. 49)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30.12.2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

Pubblico impiego, p. 273

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 276

109) - L. 4.3.2009, n. 15 (G.U. 5.3.2009, n. 53)

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 273

110) - Decisione BCE 5.3.2009

Variazione dei tassi ufficiali.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 66

Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema, p. 262

111) - Decisione BCE 5.3.2009

Procedure d'asta per le operazioni di rifinanziamento.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 66

Le operazioni non convenzionali di politica monetaria, p. 71

Appendice: Operazioni di politica monetaria, p. 262

112) - Deliberazione CIPE 6.3.2009, n. 1 (G.U. 16.6.2009, n. 137)

Aggiornamento della dotazione del fondo aree sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007. (Deliberazione n. 1/2009).

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Le politiche per lo sviluppo e la coesione economica, p. 119

113) - Decisione BCE 2.4.2009

Variazione dei tassi ufficiali.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 66

Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema, p. 262

114) - L. 9.4.2009, n. 33 (Suppl. ord. G.U. 11.4.2009, n. 85)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 10.2.2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

L'economia italiana

Testo: La domanda, l'offerta e i prezzi, p. 79

I consumi delle famiglie, p. 80

La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Le imprese e le politiche anticrisi, p. 112

La finanza pubblica, p. 142

La politica di bilancio per il 2009, p. 143

Le entrate e le spese, p. 149

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

115) - DPR 21.4.2009 (G.U. 23.5.2009, n. 118)

Autorizzazione ad assumere unità di personale a tempo indeterminato per le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 61, comma 22, del DL n. 112/2008.

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 273

116) - DL 28.4.2009, n. 39 (G.U. 28.4.2009, n. 97)

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (*Convertito nella L. 24.6.2009, n. 77.*)

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 264

Finanza decentrata, p. 266

Prestazioni di protezione sociale, p. 268

Pubblico impiego, p. 273

117) - L. 5.5.2009, n. 42 (G.U. 6.5.2009, n. 103)

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione.

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 142

Finanza pubblica e riforme, p. 163

Appendice: Finanza decentrata, p. 266

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 276

118) - Direttiva CE 6.5.2009, n. 44 (G.U. UE 10.6.2009, n. L 146)

Modifica della direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture

Appendice: Direttiva CE 6.5.2009, n. 44 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e i contratti di garanzia finanziaria, p. 280

119) - Decisione BCE 7.5.2009

Variazione dei tassi ufficiali.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 66

Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema, p. 262

120) - Decisione BCE 7.5.2009

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 66

Le operazioni non convenzionali di politica monetaria, p. 71

Appendice: Operazioni di politica monetaria, p. 262

121) - DM 3.6.2009 (G.U. 22.6.2009, n. 142)

Riduzione dei fondi alle Comunità montane.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 266

122) - L. 18.6.2009, n. 69 (Suppl. ord. G.U. 19.6.2009, n. 140)

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

123) - L. 24.6.2009, n. 77 (Suppl. ord. G.U. 27.6.2009, n. 147)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 28.4.2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 264

Finanza decentrata, p. 266

Prestazioni di protezione sociale, p. 268

Pubblico impiego, p. 273

124) - Deliberazione CIPE 26.6.2009, n. 35 (G.U. 19.10.2009, n. 243)

Assegnazione di risorse per il finanziamento di interventi di ricostruzione e delle altre misure a seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009 (art. 14, comma 1, DL n. 39/2009).

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Le politiche per lo sviluppo e la coesione economica, p. 119

125) - DL 1.7.2009, n. 78 (G.U. 1.7.2009, n. 150)

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. (*Convertito nella L. 3.8.2009, n. 102.*)

L'economia italiana

Testo: La domanda, l'offerta e i prezzi, p. 79

Gli investimenti, p. 85

La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Le imprese e le politiche anticrisi, p. 112

La bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero, p. 133
Gli investimenti, p. 138
La finanza pubblica, p. 142
La politica di bilancio per il 2009, p. 143
Le entrate e le spese, p. 149
Le Amministrazioni locali, p. 153
La politica di bilancio per il 2010, p. 159
I programmi e le prospettive per il 2011-12, p. 161
La condizione finanziaria delle famiglie e delle imprese, p. 165
Le condizioni e le scelte finanziarie delle imprese, p. 175

Appendice: Imposte dirette, p. 264
Imposte indirette, p. 266
Finanza decentrata, p. 266
Prestazioni di protezione sociale, p. 268
Pubblico impiego, p. 273
Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 276

Banche e intermediari non bancari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 237
La tutela della clientela, l'educazione finanziaria e i controlli antiriciclaggio, p. 255

126) - L. 7.7.2009, n. 88 (Suppl. ord. G.U. 14.7.2009, n. 161)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.

L'economia italiana

Appendice: Imposte indirette, p. 266

Banche e intermediari non bancari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 237
La normativa nazionale, p. 243
La tutela della clientela, l'educazione finanziaria e i controlli antiriciclaggio, p. 255

127) - Indirizzo BCE 17.7.2009, n. 18 (G.U. UE 4.8.2009, n. L 202)

Modifica dell'indirizzo BCE/2006/16 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285
Nota integrativa p. 307

128) - L. 23.7.2009, n. 99 (Suppl. ord. G.U. 31.7.2009, n. 176)

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

L'economia italiana

Testo: Il sistema energetico italiano, p. 122
Le politiche energetiche per il contenimento delle emissioni di gas serra, p. 129
Appendice: Imposte dirette, p. 264

129) - Deliberazione CIPE 31.7.2009, n. 70 (G.U. 5.11.2009, n. 258)

Assegnazione di risorse a favore del fondo sociale per occupazione e formazione a carico del fondo per le aree sottoutilizzate (art. 18, DL n. 185/2008).

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109
Le politiche per lo sviluppo e la coesione economica, p. 119

130) - L. 3.8.2009, n. 102 (Suppl. ord. G.U. 4.8.2009, n. 179)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 1.7.2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

L'economia italiana

Testo: La domanda, l'offerta e i prezzi, p. 79

Gli investimenti, p. 85

La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Le imprese e le politiche anticrisi, p. 112

La bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero, p. 133

Gli investimenti, p. 138

La finanza pubblica, p. 142

La politica di bilancio per il 2009, p. 143

Le entrate e le spese, p. 149

Le Amministrazioni locali, p. 153

La politica di bilancio per il 2010, p. 159

I programmi e le prospettive per il 2011-12, p. 161

Appendice: Imposte dirette, p. 264

Imposte indirette, p. 266

Finanza decentrata, p. 266

Prestazioni di protezione sociale, p. 268

Pubblico impiego, p. 273

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 276

131) - L. 3.8.2009, n. 121 (Suppl. ord. G.U. 18.8.2009, n. 190)

Disposizioni per l'assettamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009.

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 142

La politica di bilancio per il 2009, p. 143

Il fabbisogno e il debito, p. 155

132) - DL 3.8.2009, n. 103 (G.U. 4.8.2009, n. 179)

Disposizioni correttive del DL anticrisi n. 78 del 2009. (*Convertito nella L. 3.10.2009, n. 141.*)

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 264

133) - D.lgs. 3.8.2009, n. 106 (Suppl. ord. G.U. 5.8.2009, n. 180)

Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 9.4.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Relazione sulla gestione, p. 286

134) - DM 5.8.2009, n. 128 (G.U. 4.9.2009, n. 205)

Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell'art. 22-bis del D.lgs. 26.10.1995, n. 504 (Testo unico delle accise).

L'economia italiana

Appendice: Imposte indirette, p. 266

135) - DM 2.9.2009 (G.U. 14.1.2010, n. 10)

Criteri e modalità di utilizzo, da parte di taluni beneficiari, della "Carta Acquisti".

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

136) - DPCM 10.9.2009 (G.U. 27.10.2009, n. 250)

Disciplina relativa all'attuazione e alla gestione del Fondo di garanzia. (Fondo di credito per i nuovi nati).

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

137) - Direttiva CE 16.9.2009, n. 110 (G.U. UE 10.10.2009, n. L 267)

Direttiva concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture

Testo: I servizi di pagamento al dettaglio e il servizio di Tesoreria statale, p. 275

Gli strumenti di pagamento, p. 276

Appendice: Direttiva CE 16.9.2009, n. 110 in materia di avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, p. 283

138) - Regolamento CE 16.9.2009, n. 924 (G.U. UE 9.10.2009, n. L 266)

Regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001.

Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture

Testo: I servizi di pagamento al dettaglio e il servizio di Tesoreria statale, p. 275

La SEPA e il processo di integrazione in Europa dei servizi e dei sistemi di pagamento al dettaglio, p. 275

Appendice: Pagamenti transfrontalieri in euro, p. 282

139) - DM 24.9.2009 (G.U. 13.10.2009, n. 238)

Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2010-2012.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 266

140) - DL 25.9.2009, n. 134 (G.U. 25.9.2009, n. 223)

Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. (*Convertito nella L. 24.11.2009, n. 167.*)

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 273

141) - DL 25.9.2009, n. 135 (G.U. 25.9.2009, n. 223)

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. (*Convertito nella L. 20.11.2009, n. 166.*)

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Il quadro regolamentare, p. 116

Appendice: Imposte dirette, p. 264

Imposte indirette, p. 266

Finanza decentrata, p. 266

142) - DPCM 30.9.2009 (G.U. 6.11.2009, n. 259)

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 18.2.2000, n. 56.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 266

143) - L. 3.10.2009, n. 141 (G.U. 3.10.2009, n. 230)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 3.8.2009, n. 103, recante disposizioni correttive del DL anticrisi n. 78 del 2009.

L'economia italiana

Appendice: Imposte dirette, p. 264

144) - D.lgs. 3.10.2009, n. 153 (G.U. 4.11.2009, n. 257)

Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della L. 18.6.2009, n. 69.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di prestazione sociale, p. 268

145) - DPCM 19.10.2009 (G.U. 11.12.2009, n. 288)

Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, personale dei Vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo di polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 66, comma 3, del DL 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133.

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 273

146) - Comunicazione 20.10.2009, n. 561

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, alla Corte di giustizia delle Comunità europee e alla Banca centrale europea relativa a un quadro europeo per la gestione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario.

Banche e intermediari non bancari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 237

La cooperazione internazionale, p. 237

147) - DM 21.10.2009 (G.U. 2.11.2009, n. 255)

Approvazione del nuovo Modello di situazione dei conti della Banca d'Italia.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Nota integrativa, p. 307

148) - D.lgs. 27.10.2009, n. 150 (Suppl. ord. G.U. 31.10.2009, n. 254)

Attuazione della L. 4.3.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Servizi pubblici e attività d'impresa, p. 117

La finanza pubblica, p. 142

Finanza pubblica e riforme, p. 163

Appendice: Pubblico impiego, p. 273

149) - DM 19.11.2009 (G.U. 1.12.2009, n. 280)

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2009. Valore definitivo anno 2008.

L'economia italiana

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 268

150) - L. 20.11.2009, n. 166 (Suppl. ord. G.U. 24.11.2009, n. 274)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.9.2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Il quadro regolamentare, p. 116

Appendice: Imposte dirette, p. 264

Imposte indirette, p. 266

Finanza decentrata, p. 266

151) - Decisione BCE 20.11.2009

Modifica dei requisiti di rating per le attività cartolarizzate stanziabili a garanzia nelle operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 66

Le operazioni non convenzionali di politica monetaria, p. 71

Appendice: Operazioni di politica monetaria, p. 262

152) - DL 23.11.2009, n. 168 (G.U. 24.11.2009, n. 274)

Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni. (*Decaduto. Norme recepite dalla L. 23.12.2009, n. 191.*)

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 142

La politica di bilancio per il 2009, p. 143

Le entrate e le spese, p. 149

La politica di bilancio per il 2010, p. 159

Appendice: Imposte dirette, p. 264

153) - L 24.11.2009, n. 167 (G.U. 24.11.2009, n. 274)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.9.2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 273

154) - Decisione BCE 3.12.2009

Procedure d'asta per le operazioni di rifinanziamento.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 66

Le operazioni non convenzionali di politica monetaria, p. 71

Appendice: Operazioni di politica monetaria, p. 262

155) - Indirizzo BCE 14.12.2009, n. 28 (G.U. UE 29.12.2009, n. L 348)

Modifica dell'indirizzo BCE/2006/16 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali.

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Nota integrativa, p. 307

156) - DPCM 18.12.2009, n. 206 (G.U. 20.1.2010, n. 15)

Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 273

157) - D.lgs. 20.12.2009, n. 198 (G.U. 31.12.2009, n. 303)

Attuazione dell'art. 4 della L. 4.3.2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Servizi pubblici e attività d'impresa, p. 117

158) - DM 22.12.2009 (G.U. 19.1.2010, n. 14)

Applicazione del sistema di premialità per gli enti locali virtuosi soggetti al Patto di stabilità interno, per l'anno 2009.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 266

159) - DM 22.12.2009, n. 216 (G.U. 19.3.2010, n. 65)

Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato.

Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture

Appendice: Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso di titoli di Stato, p. 280

160) - L. 23.12.2009, n. 191 (Suppl. ord. G.U. 30.12.2009, n. 302)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 142

La politica di bilancio per il 2009, p. 143

Le entrate e le spese, p. 149

La politica di bilancio per il 2010, p. 159

Appendice: Imposte dirette, p. 264

Finanza decentrata, p. 266

Prestazioni di protezione sociale, p. 268

Pubblico impiego, p. 273

161) - DL 30.12.2009, n. 194 (G.U. 30.12.2009, n. 302)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (*Convertito nella L. 26.2.2010, n. 25.*)

L'economia italiana

Testo: La bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero, p. 133

Appendice: Imposte dirette, p. 264
Imposte indirette, p. 266
Prestazioni di protezione sociale, p. 268
Pubblico impiego, p. 273
Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 276

162) - L. 31.12.2009, n. 196 (Suppl. ord. G.U. 31.12.2009, n. 303)

Legge di contabilità e finanza pubblica.

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 142

Finanza pubblica e riforme, p. 163

Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 276

Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture

Testo: I servizi di pagamento al dettaglio e il servizio di Tesoreria statale, p. 275

Il servizio di Tesoreria statale e i pagamenti pubblici, p. 281

Il bilancio della Banca d'Italia

Testo: Relazione sulla gestione e bilancio dell'esercizio, p. 285

Relazione sulla gestione, p. 286

163) - Decisione BCE 18.1.2010

Sospensione delle operazioni di offerta di liquidità in franchi svizzeri.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 66

Le operazioni non convenzionali di politica monetaria, p. 71

Appendice: Operazioni di politica monetaria, p. 262

164) - DL 25.1.2010, n. 2 (G.U. 26.1.2010, n. 20)

Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. (*Convertito nella L. 26.3.2010, n. 42.*)

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 266

165) - D.lgs. 27.1.2010, n. 11 (Suppl. ord. G.U. 13.2.2010, n. 36)

Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.

Banche e intermediari non bancari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 237

La normativa nazionale, p. 243

La tutela della clientela, l'educazione finanziaria e i controlli antiriciclaggio, p. 255

Il sistema dei pagamenti, i mercati e le loro infrastrutture

Testo: I servizi di pagamento al dettaglio e il servizio di Tesoreria statale, p. 275

La SEPA e il processo di integrazione in Europa dei servizi e dei sistemi di pagamento al dettaglio, p. 275

Appendice: Attuazione della direttiva CE 13.11.2007, n. 64 in tema di servizi di pagamento nel mercato interno, p. 281

166) - D.lgs. 27.1.2010, n. 21 (G.U. 23.2.2010, n. 44)

Attuazione della direttiva 2007/44/CE, che modifica le direttive 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazione nel settore finanziario.

Banche e intermediari non bancari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 237

La normativa nazionale, p. 243

167) - D.lgs. 27.1.2010, n. 27 (Suppl. ord. G.U. 5.3.2010, n. 53)

Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Il quadro regolamentare, p. 116

168) - Decisione BCE 27.1.2010

Sospensione delle operazioni di offerta di liquidità in dollari.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 66

Le operazioni non convenzionali di politica monetaria, p. 71

Appendice: Operazioni di politica monetaria, p. 262

169) - DPR 1.2.2010 (G.U. 30.3.2010, n. 74)

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad assumere 647 dirigenti scolastici, 8000 unità di personale docente della scuola, 8000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola e 70 unità di personale docente di prima e di seconda fascia presso le accademie e i conservatori di musica.

L'economia italiana

Appendice: Pubblico impiego, p. 273

170) - D.lgs. 11.2.2010, n. 18 (G.U. 19.2.2010, n. 41)

Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

L'economia italiana

Appendice: Imposte indirette, p. 266

171) - L. 26.2.2010, n. 25 (Suppl. ord. G.U. 27.2.2010, n. 48)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30.12.2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

L'economia italiana

Testo: La bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero, p. 133

Appendice: Imposte dirette, p. 264

Imposte indirette, p. 266

Prestazioni di protezione sociale, p. 268

Pubblico impiego, p. 273

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 276

172) - Decisione BCE 4.3.2010

Procedure d'asta per le operazioni di rifinanziamento.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 66

Le operazioni non convenzionali di politica monetaria, p. 71

Appendice: Operazioni di politica monetaria, p. 262

173) - Deliberazione CONSOB 12.3.2010 (G.U. 25.3.2010, n. 70)

Adozione del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate. (Deliberazione n. 17221).

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Il quadro regolamentare, p. 116

174) - DL 25.3.2010, n. 40 (G.U. 26.3.2010, n. 71)

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. (Convertito nella L. 22.5.2010, n. 73.)

L'economia italiana

Testo: La domanda, l'offerta e i prezzi, p. 79

L'offerta, p. 90

La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Le imprese e le politiche anticrisi, p. 112

La finanza pubblica, p. 142

La politica di bilancio per il 2010, p. 159

Appendice: Imposte dirette, p. 264

175) - L. 26.3.2010, n. 42 (G.U. 27.3.2010, n. 72)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.1.2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 266

176) - D.lgs. 26.3.2010, n. 59 (Suppl. ord. G.U. 23.4.2010, n. 94)

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

L'economia italiana

Testo: La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Il quadro regolamentare, p. 116

177) - Decisione BCE 8.4.2010

Modifica requisiti minimi di merito di credito per i titoli stanziabili in garanzia nelle operazioni di rifinanziamento principali.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 66

Le operazioni non convenzionali di politica monetaria, p. 71

Appendice: Operazioni di politica monetaria, p. 262

178) - DM 29.4.2010 (G.U. 12.5.2010, n. 109)

Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, da parte degli enti locali.

L'economia italiana

Appendice: Finanza decentrata, p. 266

179) - Decisione BCE 3.5.2010

Sospensione requisiti minimi di merito di credito per i titoli emessi o garantiti dalla Grecia.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 66

Le operazioni non convenzionali di politica monetaria, p. 71

Appendice: Operazioni di politica monetaria, p. 262

180) - DL 10.5.2010, n. 67 (G.U. 10.5.2010, n. 107)

Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro.

L'economia italiana

Testo: La finanza pubblica, p. 142

La politica di bilancio per il 2010, p. 159

181) - Decisione BCE 10.5.2010

Acquisti di titoli pubblici e privati emessi nell'area dell'euro e misure relative alle operazioni di rifinanziamento a lungo termine.

Andamenti macroeconomici, politiche di bilancio e politica monetaria nell'area dell'euro

Testo: La politica monetaria comune, p. 66

Le operazioni non convenzionali di politica monetaria, p. 71

Appendice: Operazioni di politica monetaria, p. 262

182) - Disposizione di vigilanza 18.5.2010 (G.U. 8.6.2010, n. 131)

Patrimonio di vigilanza. Filtri prudenziali.

Banche e intermediari finanziari non bancari

Testo: L'azione di Vigilanza, p. 237

La normativa nazionale, p. 243

183) - L. 22.5.2010, n. 73 (G.U. 25.5.2010, n. 120)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.3.2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.

L'economia italiana

Testo: La domanda, l'offerta e i prezzi, p. 79

L'offerta, p. 90

La struttura produttiva e le politiche strutturali e territoriali, p. 109

Le imprese e le politiche anticrisi, p. 112

La finanza pubblica, p. 142

La politica di bilancio per il 2010, p. 159

Appendice: Imposte dirette, p. 264

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Descrizione

(la suddivisione in parti corrisponde a quella seguita per il testo)

ANDAMENTI MACROECONOMICI, POLITICHE DI BILANCIO E POLITICA MONETARIA NELL'AREA DELL'EURO

LA POLITICA MONETARIA COMUNE

Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema

Con la decisione 15.1.2009 il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto da 2,50 a 2,00 punti percentuali il tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali (ORP), con effetto dalle operazioni con regolamento 21 gennaio 2009; ha mantenuto invariato al 3,00 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e ha ridotto, con decorrenza 21 gennaio 2009, dal 2,00 all'1,00 per cento quello sui depositi presso le banche centrali.

Con la decisione 5.3.2009 il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto da 2,00 a 1,50 punti percentuali il tasso minimo sulle ORP, con effetto dalle operazioni con regolamento 11 marzo 2009; ha ridotto, con identica decorrenza, dal 3,00 al 2,50 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dall'1,00 allo 0,50 per cento quello sui depositi presso le banche centrali.

Con la decisione 2.4.2009 il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto da 1,50 a 1,25 punti percentuali il tasso minimo sulle ORP, con effetto dalle operazioni con regolamento 8 aprile 2009; ha ridotto, con identica decorrenza, dal 2,50 al 2,25 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dallo 0,50 allo 0,25 per cento quello sui depositi presso le banche centrali.

Con la decisione 7.5.2009 il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto da 1,25 a 1,00 punti percentuali il tasso minimo sulle ORP, con effetto dalle operazioni con regolamento 13 maggio 2009; ha ridotto, con identica decorrenza, dal 2,25 all'1,75 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e ha lasciato invariato allo 0,25 per cento quello sui depositi presso le banche centrali.

Operazioni di politica monetaria

Il Consiglio direttivo della BCE, il 5 marzo 2009, ha deciso di mantenere, per il tempo necessario e in ogni caso oltre la fine del 2009, la procedura d'asta a tasso fisso con piena aggiudicazione degli importi richiesti per tutte le ORP, le operazioni di rifinanziamento con scadenza speciale (pari alla durata del periodo di mantenimento) e le operazioni regolari e aggiuntive di rifinanziamento a più lungo termine, preservandone l'attuale schema di frequenza e scadenze.

Il Consiglio direttivo della BCE, il 7 maggio 2009, ha deciso di condurre operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (ORLT) con scadenza a dodici mesi e di avviare l'acquisto di obbligazioni garantite denominate in euro emesse nell'area. Il Consiglio direttivo della BCE ha, inoltre, deciso di prolungare fino alla fine del 2010 l'ampliamento temporaneo dell'elenco delle

attività stanziabili a garanzia nelle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema annunciato con il comunicato stampa del 15 ottobre 2008.

Il Consiglio direttivo della BCE, il 20 novembre 2009, ha deciso di modificare i requisiti di rating stabiliti per le attività cartolarizzate (*asset-backed securities*, ABS) ai fini della stanziabilità a garanzia nelle operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema. Per tutte quelle emesse a partire dal 1° marzo 2010 l'Eurosistema richiederà almeno due rating di istituzioni esterne accettate per la valutazione del merito di credito e applicherà la regola in base alla quale sia il rating migliore sia il secondo rating disponibile dovranno soddisfare la soglia minima prevista. Dal 1° marzo 2011 questi requisiti saranno estesi a tutte le ABS, indipendentemente dalla data di emissione.

Il Consiglio direttivo della BCE, il 3 dicembre 2009, ha stabilito procedure d'asta a tasso fisso e con pieno soddisfacimento delle domande per tutte le operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema fino al 13 aprile, termine del terzo periodo di mantenimento delle riserve del 2010. Il Consiglio ha, inoltre, stabilito che il tasso applicato all'operazione di rifinanziamento a più lungo termine con scadenza a dodici mesi prevista per dicembre 2009 sarà pari a quello medio delle ORP lungo la durata dell'operazione; ha, inoltre, annunciato che questa operazione e quella a sei mesi programmata per marzo 2010 saranno le ultime con questa durata.

Il Consiglio direttivo della BCE, il 18 gennaio 2010, ha deciso, di concerto con la Banca nazionale svizzera, di sospendere con decorrenza 31 gennaio 2010 le operazioni di offerta di liquidità in franchi svizzeri.

Il Consiglio direttivo della BCE, il 27 gennaio 2010, ha deciso di concerto con altre principali banche centrali di sospendere con decorrenza 31 gennaio 2010 le operazioni di offerta di liquidità in dollari.

Il Consiglio direttivo della BCE, il 4 marzo 2010, ha deciso che le operazioni di rifinanziamento principali e quelle speciali con durata pari alla lunghezza del periodo di mantenimento saranno condotte con procedura d'asta a tasso fisso e pieno soddisfacimento delle domande almeno fino al 12 ottobre, termine del nono periodo di mantenimento del 2010. Il Consiglio ha anche deciso di adottare aste a tasso variabile per le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine a partire da quella del 28 aprile: gli importi da aggiudicare in asta saranno determinati con l'obiettivo di assicurare condizioni regolari sui mercati ed evitare differenziali pronunciati fra i tassi di aggiudicazione e quello fisso sulle ORP. Ha inoltre deciso, al fine di evitare effetti di liquidità allo scadere della prima operazione a dodici mesi (1° luglio 2010), di condurre nella stessa data un'operazione di regolazione puntuale a una settimana al tasso fisso delle ORP. Infine, ha disposto la conduzione a tasso fisso, pari a quello medio delle ORP lungo la durata dell'operazione, dell'asta a sei mesi programmata per il 31 marzo.

Il Consiglio direttivo della BCE, l'8 aprile 2010, ha deciso di mantenere oltre la fine del 2010 a BBB- o a Baa3 la soglia minima di merito di credito richiesta per le attività stanziabili a garanzia nelle operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema (confermando, al contempo, quella più alta per gli ABS) e di applicare, dal gennaio 2011, scarti di garanzia applicati ai titoli di origine non governativa variabili in funzione inversa della loro liquidità, scadenza e merito di credito. Il Consiglio ha inoltre dichiarato non più idonei a collaterale i titoli di debito in valuta diversa dall'euro, quelli emessi da istituzioni creditizie scambiati sui mercati riconosciuti non regolamentati e gli strumenti di debito subordinati garantiti.

Il Consiglio direttivo della BCE, il 3 maggio 2010, ha deciso di sospendere l'applicazione dei requisiti minimi di merito di credito ai titoli emessi o garantiti dallo Stato greco.

Il Consiglio direttivo della BCE, il 10 maggio 2010, ha deciso di procedere ad acquisti di titoli privati e pubblici emessi nell'area dell'euro, da sterilizzare con operazioni di riassorbimento di liquidità. Ha inoltre deciso di adottare procedure d'asta a tasso fisso con pieno soddisfacimento delle domande nelle operazioni regolari di rifinanziamento a più lungo termine del 26 maggio e del 30 giugno 2010 e ha annunciato per il 12 maggio un'asta a sei mesi a tasso fisso, pari a quello medio delle ORP lungo la durata dell'operazione. Il Consiglio ha infine deciso di riattivare, di concerto con altre banche centrali, dall'11 maggio 2010 le operazioni di rifinanziamento in dollari da condurre mediante aste a tasso fisso con pieno soddisfacimento delle domande.

LA FINANZA PUBBLICA

Imposte dirette

a) Imposte sul reddito e altre disposizioni minori. – Nel 2009 hanno trovato attuazione le norme previste dalla legge finanziaria per il 2009 (L. 22.12.2008, n. 203) che in materia di Irpef era intervenuta rendendo permanenti o prorogando alcune detrazioni dall'imposta (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2008 il punto *a*) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*).

In materia di tassazione personale, la legge finanziaria per il 2010 (L. 23.12.2009, n. 191) ha prorogato per l'anno 2010 i benefici fiscali previsti sui premi di produttività percepiti dai lavoratori dipendenti del settore privato (DL 27.5.2008, n. 93 convertito nella L. 24.7.2008, n. 126 e DL 29.11.2008, n. 185 convertito nella L. 28.1.2009, n. 2) e il regime di tassazione agevolata sul trattamento economico accessorio riservato al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (DL 185 del 2008 convertito nella L. 2 del 2009); entrambe le disposizioni si applicano ai soggetti con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro. La legge finanziaria per il 2010 ha inoltre prorogato fino a tutto il 2012 le detrazioni a fini Irpef relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In materia di tassazione del reddito di impresa, con il DL 1.7.2009, n. 78 (convertito nella L. 3.8.2009, n. 102) è stato rivisto per le imprese del settore bancario e finanziario il trattamento fiscale delle svalutazioni su crediti: limitatamente ai crediti concessi a partire dal 1° luglio 2009 e per la parte eccedente la media annuale dei crediti erogati nei due esercizi precedenti, è stata aumentata (dallo 0,3 allo 0,5 per cento del valore di bilancio dei crediti) la percentuale di deducibilità ed è stato ridotto (da 18 a 9 esercizi) il periodo entro cui portare in deduzione la parte eccedente. È stato inoltre inasprito, con finalità di contrasto all'elusione fiscale internazionale, il regime delle società estere controllate da soggetti residenti in Italia e aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetta *Controlled Foreign Companies legislation*).

La L. 23.7.2009, n. 99, ha elevato dal 5,5 al 6,5 per cento la misura dell'addizionale all'Ires introdotta dal DL 25.6.2008, n. 112 (convertito nella L. 6.8.2009, n. 133) per le imprese che operano nel settore dei prodotti petroliferi e dell'energia elettrica con ricavi superiori a 25 milioni di euro (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2008, il punto *a*) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*). Per alcune tipologie di imprese operanti nel settore degli idrocarburi, la L. 6.2.2009, n. 7, ha introdotto, a partire dall'esercizio successivo al 2008, un'addizionale Ires del 4 per cento. Il DL 25.09.2009, n. 135 (convertito nella L. 20.11.2009, n. 166) ha esteso alle stabili organizzazioni di società residenti in Stati UE o dello Spazio Economico Europeo la possibilità di optare per il regime fiscale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

Il DL 78 del 2009 (convertito nella L. 102 del 2009) ha potenziato l'azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale, introducendo norme specifiche per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute dalle persone fisiche in "paradisi fiscali". In parallelo, è stata disposta l'istituzione presso l'Agenzia delle Entrate, in coordinamento con la Guardia di Finanza, di una unità speciale per il contrasto dell'evasione ed elusione internazionali.

b) Tassazione delle attività finanziarie. – La L. 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) ha introdotto una tassazione agevolata (aliquota del 5 per cento in luogo dell'ordinaria misura del 12,5 per cento) sugli interessi degli strumenti finanziari con scadenza non inferiore ai 18 mesi, emessi dalle banche per sostenere progetti di investimento di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o progetti etici nel Mezzogiorno e sottoscritti da persone fisiche per un importo massimo di 100.000 euro e con obbligo di detenzione per almeno 12 mesi.

c) Provvedimenti di carattere transitorio. – La L. 3.8.2009, n. 102 (che ha convertito il DL 1.7.2009, n. 78) ha previsto la possibilità per le persone fisiche e i soggetti equiparati di dichiarare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione delle disposizioni sul cosiddetto "monitoraggio fiscale" a fronte del pagamento di un'imposta straordinaria pari al 5 per cento del valore dichiarato (cosiddetto "scudo fiscale-ter"); la norma riguardava le attività rimpatriate o regolarizzate dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010 e detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2008; il successivo DL 3.8.2009, n. 103 (convertito nella L. 3.10.2009, n. 141) ha anticipato il termine per l'adesione al 15 dicembre 2009. Con il DL 30.12.2009, n. 194 (convertito nella L. 26.2.2010, n. 25) sono stati riaperti i termini per l'adesione, prevedendo una maggiorazione dell'aliquota d'imposta, portata al 6 per cento per le operazioni perfezionate entro il 28 febbraio 2010 e al 7 per cento per quelle eseguite entro il 30 aprile 2010.

Il DL 78 del 2009 (convertito nella L. 102 del 2009), con l'obiettivo di incentivare gli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature, ha previsto l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa del 50 per cento del valore di tali investimenti (indicati nella divisione 28 della tabella Ateco), effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 (cosiddetta agevolazione Tremonti-ter). L'agevolazione può essere fruita solo in sede di versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo in cui è stato effettuato l'investimento e può essere riportata in avanti in caso di esercizio in perdita. È stata disposta una revisione dei coefficienti fiscali di ammortamento, attraverso appositi decreti attuativi.

Il DL 78 del 2009 (convertito nella L. 102 del 2009) ha introdotto un'imposta sostitutiva (con aliquota del 6 per cento e la previsione di un importo massimo di 300 milioni di euro) sulle plusvalenze iscritte in bilancio relative a metalli preziosi per uso non industriale, con l'esclusione di quelli conferiti in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee e di quelli necessari a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia. L'imposta sostitutiva, che trova applicazione per il 2009, deve essere versata entro i termini previsti per i versamenti delle imposte sui redditi.

La L. 102 del 2009 ha previsto inoltre un regime fiscale agevolato per i nuovi apporti di capitale effettuati da persone fisiche a favore di società. L'agevolazione comporta l'esclusione (nel periodo di imposta in cui è stato perfezionato l'aumento di capitale sociale e nei quattro esercizi successivi) dal reddito di impresa del rendimento attribuibile agli aumenti di capitale, stabilito per legge nel 3 per cento; l'agevolazione spetta a condizione che il conferimento sia stato effettuato entro il 5 febbraio 2010 e non superi i 500.000 euro per ciascun socio.

In materia di crediti di imposta in favore delle imprese, la L. 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) ha incrementato le risorse destinate all'erogazione del credito di imposta relativo ai costi di ricerca e sviluppo, introdotto dalla L. 27.12.2006, n. 296, successivamente modificato dalla L. 24.12.2007, n. 244 e dalla L. 28.1.2009, n. 2 (che ha convertito il DL 29.11.2008, n. 185), per gli anni 2010 e 2011; un successivo decreto ministeriale stabilirà le eventuali modifiche, nei soggetti destinatari e nelle tipologie di investimenti da agevolare, rispetto agli anni precedenti (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2006, nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2007 e nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2008 rispettivamente i punti d) e a) e b) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*).

La L. 191 del 2009 ha previsto una ulteriore proroga dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione di terreni e partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati; il termine, riguardante terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, è stato fissato al 31 ottobre 2010. L'imposta può essere versata in un'unica soluzione oppure in tre rate di uguale importo sempre a decorrere dal 31 ottobre 2010, con interessi annui del 3 per cento sulle rate successive alla prima.

Per l'anno 2009 è stata ridotta, al 79 per cento, la misura dell'acconto dell'Irpef (norma contenuta nel DL 23.11.2009, n. 168 e successivamente inserita nella legge finanziaria per il 2010).

Il DL 30.12.2009, n. 194 (convertito nella L. 26.2.2010, n. 25) ha prorogato al 31 marzo dell'anno successivo, per gli anni 2009-2010, il termine di approvazione degli studi di settore, al fine di consentirne l'integrazione per tenere conto degli effetti della crisi economica.

Con il DL 25.3.2010, n. 40 (convertito nella L. 22.5.2010, n. 73) è stata prevista, per il solo periodo di imposta 2010, l'esclusione dal reddito di impresa, ai fini Irpef e Ires, degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo precompetitivo per la realizzazione di campionari per le imprese del settore tessile. La deduzione può essere utilizzata solo al versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo di riferimento degli investimenti.

d) *Interventi urgenti per l'Abruzzo.* – I principali provvedimenti in favore delle popolazioni dell'Abruzzo colpite dagli eventi sismici del mese di aprile del 2009 sono stati definiti dal DL 28.4.2009, n. 39 (convertito nella L. 24.6.2009, n. 77). Successivi provvedimenti hanno previsto contributi per la ricostruzione o la riparazione delle abitazioni; è stata concessa, inoltre, ai cittadini residenti nelle zone colpite dal sisma e che si trovano in condizioni di maggior disagio economico una carta acquisti del valore di 160 euro mensili utilizzabile fino al 31 dicembre 2009. Inoltre, diverse e ulteriori disposizioni hanno prorogato i versamenti tributari e contributivi. Infine, agevolazioni fiscali specifiche sono state previste in favore dei titolari di immobili locati a persone sfollate, per i quali è stata dapprima concessa la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile oltre all'esenzione da ogni tributo e diritto sui con-

tratti di locazione e successivamente, con la L. 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), è stata introdotta, in via sperimentale per l'anno 2010, la facoltà di applicare una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 20 per cento, da versarsi entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito.

Imposte indirette

a) Imposta sul valore aggiunto. – Il DL 1.7.2009, n. 78 (convertito nella L. 3.8.2009, n. 102) ha introdotto alcuni vincoli alla possibilità di compensazione in materia di IVA che hanno trovato applicazione a partire dal 1° gennaio 2010. In particolare, i crediti IVA, annuali o infrannuali, di importo superiore a 10.000 euro annui, possono essere compensati con altri tributi, contributi previdenziali e assistenziali o altre somme (cosiddetta compensazione “orizzontale”) solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA (o dall'istanza da cui il credito risulta); per l'utilizzo in compensazione “orizzontale” di crediti di importo superiore a 15.000 euro è anche richiesta l'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione da cui risulta il credito.

Diverse disposizioni emanate nel corso del 2009 hanno recepito e dato attuazione a obblighi comunitari: il DL 25.9.2009, n. 135 (convertito nella L. 20.11.2009, n. 166), la L. 7.7.2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) e il D.lgs. 11.2.2010, n. 18.

Sempre in attuazione di direttive comunitarie in materia di IVA, il D.lgs. 18 del 2010, con decorrenza 2010, interviene in materia di territorialità delle prestazioni di servizi tra soggetti residenti in paesi diversi: come regola generale, il luogo d'imposizione ai fini IVA viene stabilito nel paese del committente, se quest'ultimo è soggetto passivo d'imposta. Le norme prevedono anche nuovi obblighi in materia di presentazione degli elenchi relativi ai servizi resi e ricevuti da soggetti passivi IVA comunitari, nonché di rimborso dell'imposta a non residenti o assolta in altri Stati membri.

La L. 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) ha reso permanente l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa; la norma è compatibile con la disciplina comunitaria in materia.

b) Altre imposte sugli affari. – Il DL 1.7.2009, n. 78 (convertito nella L. 3.8.2009, n. 102) è intervenuto in materia di giochi e lotterie, con norme riguardanti: *a)* l'accertamento e i controlli del prelievo erariale unico sui giochi; *b)* la possibilità di istituire nuovi giochi a premi con un prelievo erariale pari all'11 per cento; *c)* la definizione delle date per i versamenti dell'imposta unica sulle scommesse ippiche per gli anni 2009 e 2010.

Agevolazioni in materia di imposte ipotecarie e di registro sono state previste in favore dei giovani imprenditori (DL 78 del 2009 convertito nella L. 102 del 2009) e della piccola proprietà contadina (L. 26.2.2010, n. 25, che ha convertito il DL 30.12.2009, n. 194).

c) Imposte di fabbricazione e di consumo. – Il DL 25.9.2009, n. 135 (convertito nella L. 20.11.2009, n. 166) ha abolito, in seguito a decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee, il regime speciale di tassazione degli oli lubrificanti rigenerati.

Con il DM 5.8.2009 sono state indicate le aliquote di accisa ridotta su alcuni prodotti di origine agricola impiegati come carburanti allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche a ridotto impatto ambientale.

Finanza decentrata

a) Patto di stabilità interno. – L'impianto complessivo del Patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 è stato definito dalla L. 6.8.2008, n. 133 (che ha convertito il DL 25.6.2008, n. 112) e dalla legge finanziaria per il 2009 (L. 22.12.2008, n. 203; cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2008 il punto *a)* del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Finanza decentrata*). Successivi interventi normativi hanno apportato modifiche alle regole del Patto.

In favore dei Comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono state disposte alcune modifiche al calcolo del saldo rilevante per il Patto relativo agli anni 2009-2010 (DL 28.4.2009, n. 39, convertito nella L. 24.6.2009, n. 77 e L. 23.12.2009, n. 191).

La L. 3.8.2009, n. 102 (che ha convertito il DL 1.7.2009, n. 78) ha modificato il Patto per l'anno 2009 prevedendo: *a*) per gli Enti locali che hanno rispettato il Patto per il 2008 o che si trovano nelle condizioni previste dal DL 112 del 2008 (convertito nella L. 133 del 2008), l'esclusione dal calcolo del saldo dei pagamenti in conto capitale fino a un massimo pari al 4 per cento dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto del 2007; *b*) per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'esclusione dei pagamenti a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli Enti locali. Per il triennio 2009-2011, gli enti che hanno ottenuto dividendi da operazioni straordinarie effettuate da società partecipate e che hanno rispettato il Patto per il 2007 calcolano l'obiettivo sulla media dei saldi del periodo 2003-07, anziché del solo anno 2007. La legge finanziaria per il 2010 (L. 191 del 2009) ha stabilito che per le Province autonome di Trento e Bolzano l'obiettivo del Patto sia determinato in termini di saldo.

La L. 26.3.2010, n. 42 (che ha convertito il DL 25.1.2010, n. 2) ha previsto per gli Enti locali modifiche alle regole del Patto per gli anni 2010 e 2011, stabilendo: *a*) l'esclusione dal calcolo del saldo delle spese per i "grandi eventi", di quelle legate a situazioni di emergenza e di quelle effettuate a fronte di risorse provenienti dall'Unione europea; *b*) l'esclusione delle entrate derivanti da operazioni straordinarie per gli enti che se ne sono già avvalsi nel 2009.

Il DM 22.12.2009 ha individuato gli Enti locali che hanno raggiunto l'obiettivo per il 2008 e ai quali spetta il premio di virtuosità stabilito dal DL 112 del 2008 (convertito nella L. 133 del 2008).

Il DM 24.9.2009 ha aggiornato per gli anni 2010-12 i parametri per l'individuazione degli Enti locali strutturalmente deficitari, mentre il DM 29.4.2010 ha prorogato al 30 giugno 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione.

Al fine di dare attuazione al federalismo fiscale e armonizzare i bilanci degli Enti locali, la L. 20.11.2009, n. 166 (che ha convertito il DL 25.9.2009, n. 135) ha stabilito che: *a*) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono presentare, secondo uno schema armonizzato, i rendiconti per gli anni 2006-08 entro il 25 dicembre 2009 e per gli anni 2009-2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento; *b*) le certificazioni sul rendiconto al bilancio degli Enti locali per gli anni 2008-2011 devono comprendere le sezioni per il ricalcolo delle spese per funzioni e le esternalizzazioni dei servizi.

b) Tributi propri. – Con riferimento ai tributi propri regionali, la L. 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) ha previsto per le Regioni in disavanzo sanitario, che non hanno presentato il piano di rientro o che non hanno raggiunto gli obiettivi in esso fissati, l'incremento automatico delle aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef e dell'IRAP (ulteriore a quello già in vigore e pari rispettivamente a 0,5 e 0,92 per cento) nella misura dello 0,3 e 0,15 per cento (cfr. in questa Appendice il punto *d*) del paragrafo *Prestazioni di protezione sociale*). La legge finanziaria per il 2010, intervenendo sull'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige, in base all'accordo sottoscritto tra gli Enti e il Governo, ha modificato la disciplina dei tributi propri e quella delle compartecipazioni ai tributi erariali per tali enti.

c) Compartecipazioni e trasferimenti. – Con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, il DPCM 30.9.2009 ha fissato al 44,72 per cento l'aliquota della compartecipazione all'IVA relativa al 2008, destinata al finanziamento della spesa sanitaria.

Con riferimento alle Regioni a statuto speciale, la L. 23.12.2009, n. 191 (finanziaria per il 2010) ha previsto: *a*) trasferimenti in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma che prevede la determinazione in quota fissa della compartecipazione alle entrate tributarie riguardanti le ritenute Irpef sui redditi da pensione; *b*) l'attribuzione diretta delle entrate erariali alle Province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

La L. 26.3.2010, n. 42 (che ha convertito il DL 25.1.2010, n. 2) ha prorogato al 2010 la compartecipazione delle Province al gettito dell'Irpef nella misura dell'1 per cento di quanto riscosso in conto competenza, confermando la corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali.

Nel 2009 è proseguita la definizione degli effetti finanziari sui trasferimenti ai Comuni di alcuni provvedimenti che avevano interessato il gettito dell'ICI nel 2007 (a seguito della modifica della classificazione e della rendita catastale di alcune tipologie di immobili) e nel 2008 (con la soppressione dell'imposta sugli immobili adibiti ad abitazione principale).

Il DM 3.6.2009 ha stabilito le modalità di applicazione della riduzione dei trasferimenti erariali alle Comunità montane per gli anni 2009-2011, sulla base delle indicazioni del DL 25.6.2008, n. 112 (convertito nella L. 6.8.2008, n. 133). La legge finanziaria per il 2010 ha previsto che i finanziamenti statali alle Comunità montane cessino a decorrere dal 2010; in attesa dell'attuazione della L. 5.5.2009, n. 42 sul federalismo fiscale, i trasferimenti ancora esistenti, pari al 30 per cento del fondo ordinario, saranno ripartiti tra tutti i Comuni appartenenti alle Comunità.

La legge finanziaria per il 2010 ha previsto la riduzione dei trasferimenti spettanti a Comuni e Province in connessione con la contestuale riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori provinciali. La L. 26.3.2010, n. 42 (che ha convertito il DL 25.1.2010, n. 2) ha stabilito che la riduzione dei trasferimenti sarà collegata al rinnovo dei consigli degli Enti locali.

Contributi sociali

a) Sgravi contributivi. – Per effetto della L. 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) le aziende ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia che nel corso del 2008 avevano incrementato il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato hanno usufruito nel 2009 di un credito d'imposta (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2007 il punto *a*) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Contributi sociali*).

b) Contributi previdenziali. – Il D.lgs. 28.3.1996, n. 207 aveva introdotto a carico degli esercenti un'attività commerciale un'aliquota aggiuntiva dello 0,09 per cento che per lo 0,07 andava a finanziare il Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale. Il Fondo doveva essere utilizzato per corrispondere agli esercenti che decidevano di chiudere l'attività – e ai quali mancavano non più di tre anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia – un indennizzo mensile pari al trattamento minimo erogato dalla Gestione pensionistica dei commercianti. L'obbligo contributivo, che doveva avere carattere temporaneo (1996-2000), è stato prorogato nel tempo; in sede di conversione in legge (28.1.2009, n. 2) del DL 29.11.2008, n. 185 è stato portato al 31 dicembre 2013. Il termine ultimo per richiedere l'indennizzo è stato fissato al 31 gennaio 2012.

Dal 1° gennaio 2009, secondo quanto indicato nella L. 24.12.2007, n. 247, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori parasubordinati non iscritti ad altre forme assicurative è stata elevata dal 24 al 25 per cento (un ulteriore punto di aumento è scattato a gennaio del 2010). Gli stessi lavoratori se iscritti ad altre forme assicurative obbligatorie pagano un'aliquota del 17 per cento.

Il DL 25.6.2008, n. 112 convertito nella L. 6.8.2008, n. 133 ha previsto che le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto, dal gennaio 2009, siano tenute al versamento dei contributi per maternità e per malattia per gli operai (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2008 il punto *b*) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Contributi sociali*).

Prestazioni di protezione sociale

a) Prestazioni previdenziali. – Dal 1° gennaio 2009, secondo quanto indicato nella L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) che ha modificato le norme del DL 30.9.2005, n. 203, convertito nella L. 2.12.2005, n. 248, alle imprese obbligate al conferimento del TFR maturando ai Fondi di previdenza complementare è concessa una riduzione sul versamento contributivo dovuto alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS, per gli assegni familiari, la maternità e la disoccupazione, di 0,21 punti percentuali; a regime nel 2014, la riduzione sarà di 0,28 punti (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2008 il punto *a*) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

Il DL 25.6.2008, n. 112 convertito nella L. 6.8.2008, n. 133, con effetto dal 1° gennaio 2009 ha abolito il divieto di cumulo fra i redditi da lavoro autonomo e dipendente e le pensioni dirette di anzianità e vecchiaia liquidate con il sistema retributivo, e ha fortemente limitato il divieto di cumulo per le pensioni liquidate con il sistema contributivo (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2008 il punto *a*) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*); ha disposto che l'assegno sociale erogato agli ultrasessantacinquenni sprovvisti di mezzi economici spetti solo a coloro che soggiornano legalmente e in via continuativa da almeno dieci anni in Italia.

Il DL 29.11.2008, n. 185 convertito nella L. 28.1.2009, n. 2 ha previsto, fra le misure volte ad aiutare i soggetti che si trovano in una situazione di disagio economico, che ai pensionati, unici componenti del nucleo familiare, con un reddito annuo non superiore a 15.000 euro sia erogato un bonus di 200 euro (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2008 il punto *a*) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

Dal 1° luglio 2009 la L. 24.12.2007, n. 247, ha aumentato di un anno l'età per conseguire la pensione di anzianità, a 59 anni per i lavoratori dipendenti e a 60 per gli autonomi, e ha introdotto il vincolo della quota: la somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva non può essere inferiore a 95 per i lavoratori dipendenti e a 96 per gli autonomi.

Il DM 19.11.2009, sulla base dell'inflazione effettivamente registrata nel 2008, ha stabilito nel 3,2 per cento l'aumento da applicare ai trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2009; poiché l'aumento erogato ai pensionati in via previsionale (DM 20.11.2008) era stato del 3,3 per cento, gli enti previdenziali hanno operato un recupero di 0,1 punti. Dal 1° gennaio 2010 la rivalutazione applicata ai trattamenti pensionistici è dello 0,7 per cento. Tale aumento sarà integralmente applicato anche alle pensioni di importo compreso tra tre e cinque volte il trattamento minimo dell'INPS poiché la L. 3.8.2007, n. 127 (che ha convertito il DL 2.7.2007, n. 81) ha sospeso per il triennio 2008-2010 le riduzioni precedentemente applicate.

Il DL 1.7.2009, n. 78 convertito nella L. 3.8.2009, n. 102, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 i requisiti per l'accesso al pensionamento siano adeguati, con cadenza quinquennale, all'incremento delle aspettative di vita accertato dall'Istat con riferimento al quinquennio precedente. In sede di prima applicazione l'aumento non potrà superare i tre mesi.

Dal 1° gennaio 2010 le domande per ottenere i trattamenti di invalidità non devono più essere presentate all'apposita commissione presso l'ASL di appartenenza ma direttamente all'INPS cui competono anche i controlli sui beneficiari dei trattamenti.

Alle pensioni calcolate con il sistema contributivo o misto dal 1° gennaio 2010 sono stati applicati i nuovi coefficienti di trasformazione contenuti nella L. 247 del 2007.

b) Interventi per l'occupazione. – Con il DL 29.11.2008, n. 185, convertito nella L. 28.1.2009, n. 2, sono stati prorogati al 31 dicembre 2009 i trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e di mobilità in favore dei lavoratori delle imprese commerciali, delle agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 addetti; la L. 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), ha prorogato questi stessi trattamenti al 31 dicembre 2010. Il DL 185 del 2008, così come modificato dal DL 10.2.2009, n. 5 (convertito nella L. 9.4.2009, n. 33), ha stabilito che con decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente, i trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, possano essere prorogati per periodi non superiori ai 12 mesi e sulla base di specifici accordi governativi. Gli accordi prevedono la riduzione dell'importo dei trattamenti nella misura del 10, del 30 o del 40 per cento a seconda che si tratti della prima, della seconda o delle successive proroghe. Queste ultime sono subordinate anche alla frequenza da parte dei lavoratori di specifici programmi di reimpiego. Il tetto di spesa è fissato in 600 milioni di euro. La L. 191 del 2009 ha disposto che gli anzidetti trattamenti, nel rispetto delle condizioni poste riguardo la riduzione degli importi e l'obbligo di frequenza ai corsi per facilitare il reimpiego, possano essere prorogati sino a un massimo di ulteriori 12 mesi.

Il DL 185 del 2008 ha esteso a tutti i lavoratori, per un massimo di 90 giorni per anno solare, la tutela dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti. Per beneficiare dell'indennità i lavoratori devono dare l'immediata disponibilità a un nuovo lavoro o alla frequenza di un percorso di riqualificazione personale. Nel triennio 2009-2011, in via sperimentale, l'indennità è concessa anche agli apprendisti con almeno tre mesi di servizio presso imprese in cui l'attività è sospesa per crisi aziendale ed è erogabile per non più di 90 giorni nel corso dell'intero apprendistato. Gli anzidetti trattamenti sono concessi previa partecipazione alla spesa degli enti bilaterali nella misura del 20 per cento (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2008 il punto *b*) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*). Lo stesso decreto, per il triennio 2009-2011, ha previsto la corresponsione ai collaboratori coordinati e continuativi di un'indennità pari

al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente. L'indennità è concessa solo nei casi di fine lavoro e di monocommittenza; altre condizioni necessarie sono che il reddito nell'anno precedente sia stato superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'art. 1, c. 3, della L. 2.8.1990, n. 233 e siano state accreditate presso la gestione separata dell'INPS almeno 3 mensilità. Con il DL 5 del 2009 la percentuale è stata portata al 20 per cento. L'onere a carico dello Stato è valutato in 200 milioni. La L. 191 del 2009 ha rimodificato la normativa: nel biennio 2010-11, l'indennità è elevata al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente (l'importo erogabile non può superare i 4.000 euro); inoltre il lavoratore, in aggiunta alle menzionate condizioni, deve: *a)* nell'anno precedente aver percepito un reddito compreso tra i 5.000 e i 20.000 euro; *b)* essere senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi. Il tetto di spesa annuo resta di 200 milioni.

Nel quadriennio 2009-2012 il Fondo per l'occupazione (art. 1, c. 7, del DL 20.5.1993, n. 148, convertito nella L. 19.7.1993, n. 236) sarà incrementato, in base al DL 185 del 2008, di 254 milioni nel 2009, di 304 sia nel 2010 sia nel 2011 e di 54 nel 2012.

Dal 1° gennaio 2009 con la L. 22.12.2008, n. 203 (finanziaria per il 2009), in deroga alla normativa vigente, il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali a seguito di specifici accordi governativi ha potuto concedere, per un periodo massimo di 24 mesi, trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale al personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società a queste collegate (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2008 il punto *b)* del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

Il DL 5 del 2009 ha modificato le norme contenute nella L. 203 del 2008 dando al Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con quello dell'Economia e delle finanze la possibilità di disporre, sulla base di specifici accordi governativi, la concessione in deroga di trattamenti di Cassa integrazione guadagni (CIG), di mobilità o di disoccupazione speciale per un massimo di 12 mesi. La spesa, fissata in 600 milioni (somma già indicata nella finanziaria per il 2009), ha gravato sul Fondo per l'occupazione. Nel biennio 2009-2010 ai datori di lavoro che non hanno sospensioni dal lavoro in atto e che assumono lavoratori che usufruiscono di trattamenti di CIG in deroga è riconosciuto un incentivo pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore.

Il DL 28.4.2009, n. 39, convertito nella L. 24.6.2009, n. 77, ha prorogato la durata dei trattamenti di disoccupazione con requisiti normali (art. 1, c. 25 della L. 24.12.2007, n. 247) percepiti dai lavoratori occupati in aziende ubicate nelle zone colpite dal terremoto dell'aprile 2009. Lo stesso decreto ha disposto, in caso di interruzione dell'attività lavorativa, il pagamento di un indennizzo ai collaboratori coordinati e continuativi (in possesso dei requisiti di cui al DL 185 del 2008), ai titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e ai lavoratori autonomi.

Con il DL 1.7.2009, n. 78, convertito nella L. 3.8.2009, n. 102, 25 milioni del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (art. 18, c. 1, lett. *a)* del DL 185 del 2008) sono stati destinati al finanziamento dell'estensione a 24 mesi della CIGS nei casi di cessazione dell'attività.

Sino al 31 dicembre 2010, in via sperimentale, il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori occupati in aziende nelle quali sono stati stipulati contratti di solidarietà è aumentato del 20 per cento (l'integrazione sale dal 60 all'80 per cento); la spesa non può superare i 40 milioni nel 2009 e gli 80 nel 2010.

Nel biennio 2009-2010 lo stesso DL 78 del 2009 ha stabilito che: *a)* al lavoratore in CIG o in mobilità sia consentito, qualora decida di intraprendere un'attività in proprio e previa presentazione delle dimissioni, di ricevere in un'unica soluzione l'importo dei trattamenti mensili cui avrebbe avuto diritto; *b)* con un decreto interministeriale (Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e Ministero dell'Economia e delle finanze) e nel limite delle somme già stanziata possa eccezionalmente essere estesa, nel biennio 2009-2010, la CIG a quei lavoratori che non ne hanno diritto; *c)* le imprese possano utilizzare lavoratori che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito in progetti di formazione e di riqualificazione che includano anche attività produttive. L'azienda deve corrispondere al lavoratore, quale remunerazione, la differenza fra la retribuzione che per il ruolo svolto gli spetterebbe e il trattamento che il lavoratore stesso percepisce.

La L. 191 del 2009, in via sperimentale, ha previsto che ai lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva, che percepiscono un trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni di lavoro e che accettano un'offerta di lavoro che preveda un inquadramento retributivo inferiore di

almeno il 20 per cento rispetto a quello percepito in precedenza, sia riconosciuta una contribuzione figurativa integrativa (per la differenza di retribuzione) sino al conseguimento della pensione e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Il limite di spesa è di 40 milioni.

Sino al 31 dicembre 2010 ai datori di lavoro che assumono lavoratori con più di 50 anni che percepiscono l'indennità di disoccupazione è concessa l'agevolazione contributiva di cui agli artt. 8, c. 2 e 25, c. 9 della L. 23.7.1991, n. 223 (devono pagare per quei lavoratori l'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti, pari al 10 per cento). La stessa agevolazione è concessa, sino alla maturazione del diritto alla pensione del lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori con almeno 35 anni di versamenti contributivi e che percepiscono un'indennità di disoccupazione o di mobilità. La spesa non può superare i 120 milioni.

Nel 2010 ai datori di lavoro che non hanno effettuato, per una determinata qualifica, riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti e che assumono lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione è concesso dall'INPS un contributo pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore.

Alle agenzie per il lavoro è riconosciuto, entro un limite di spesa di 65 milioni, un incentivo per ogni lavoratore fatto assumere. Se l'assunzione riguarda un lavoratore svantaggiato (individuato ai sensi del Regolamento CE n. 800 del 2008), ossia un lavoratore che abbia più di 50 anni, non possieda un titolo di studio di scuola media superiore o professionale, non abbia più un impiego da almeno 6 mesi, viva solo o con una o più persone a carico, la misura dell'incentivo è di 1.200 euro se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato o se il limite temporale è non inferiore a 2 anni; l'importo scende a 800 euro se il contratto ha una durata compresa fra 1 e 2 anni. Se l'assunzione riguarda un lavoratore disabile l'incentivo può variare fra i 2.500 e i 5.000 euro a seconda del tipo di contratto sottoscritto (a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore ai 12 mesi).

c) Prestazioni per la famiglia e sociali. – Con il DL 29.11.2008, n. 185 (convertito nella L. 28.1.2009, n. 2) sono state introdotte norme a tutela della famiglia. Alcune, come il bonus straordinario in denaro ai nuclei familiari a basso reddito, hanno avuto effetto solo nel 2009, altre hanno carattere permanente; tra queste si ricordano il bonus per il gas e l'estensione del bonus elettrico ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone in condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature alimentate da energia elettrica e ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e con un ISEE non superiore a 20.000 euro. Il DL 185 del 2008 ha anche istituito un fondo di 350 milioni per aiutare le famiglie che avevano stipulato un mutuo per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della casa d'abitazione a tasso variabile e un fondo di 20 milioni per agevolare l'accesso alle locazioni da parte di famiglie in difficoltà economica (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2008 il punto *c*) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*). Il DM 2.9.2009 ha disposto a favore dei genitori dei nati nel 2009 che beneficiano della carta acquisti l'erogazione, sino al terzo mese di età, di una somma aggiuntiva pari a 25 euro mensili.

Con il DL 28.4.2009, n. 39, convertito nella L. 24.6.2009, n. 77, sono state varate misure urgenti volte all'aiuto della popolazione abruzzese colpita dal terremoto. Gli interventi hanno riguardato il reperimento immediato di alloggi, l'avvio della ricostruzione e la concessione di finanziamenti agevolati per la riparazione delle case (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2008 il punto *c*) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale* e in questa Appendice il punto *d*) del paragrafo *Imposte dirette*).

Il DPCM 10.9.2009 disciplina la gestione del Fondo previsto dal DL 185 del 2008 per favorire l'accesso al credito delle famiglie in cui è nato o è stato adottato un figlio nel triennio 2009-2011. Il Fondo è utilizzato per rilasciare garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari; la garanzia copre il 50 per cento del prestito sino a un massimo di 5.000 euro e la durata non può superare i 5 anni; la copertura è elevata al 75 per cento per i richiedenti che hanno un indicatore ISEE non superiore a 15.000 euro.

La L. 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) ha previsto che con un decreto interministeriale (Ministeri della Gioventù, dell'Economia e delle finanze, delle Infrastrutture e dei trasporti) sia regolamentato l'utilizzo del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per agevolare l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie e dei nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori.

d) Prestazioni sanitarie. – Con il DL 29.11.2008, n. 185 convertito nella L. 28.1.2009, n. 2, in deroga alla vigente normativa, è stata autorizzata l'erogazione del maggiore finanziamento della spesa sanitaria anche alle Regioni che hanno sottoscritto con lo Stato accordi per il riequilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale e nelle quali non è stato nominato il commissario *ad acta* di cui al DL 7.10.2008, n. 154 convertito nella L. 4.12.2008, n. 189 (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2008 il punto *d*) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

Il DL 30.12.2008, n. 207, convertito nella L. 27.2.2009, n. 14, ha prorogato al 31 dicembre 2009 l'efficacia della norma contenuta nell'art. 9, c. 1, del DL 31.12.2007, n. 248, convertito nella L. 28.2.2008, n. 31, che ha previsto per le aziende farmaceutiche la possibilità, in alternativa alla riduzione del 5 per cento del prezzo di vendita dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), di scegliere il sistema di *pay-back* alle Regioni per un pari importo. L'anzidetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 dal DL 30.12.2009, n. 194 convertito nella L. 26.2.2010, n. 25.

Il DL 28.4.2009, n. 39 convertito nella L. 24.6.2009, n. 77, al fine di reperire risorse da destinare ai territori abruzzesi colpiti dal terremoto, ha introdotto norme volte a razionalizzare la spesa farmaceutica territoriale (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2008 il punto *d*) del paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

Il DL 1.7.2009, n. 78 convertito nella L. 3.8.2009, n. 102 ha istituito un Fondo per gli interventi nel settore sanitario. La sua dotazione, pari a 800 milioni, sarà disponibile dal 2010. Al fondo confluiscono i risparmi derivanti dalla manovra prevista sui farmaci generici con il DL 39 del 2009 e dall'attività amministrativa dell'Aifa nella determinazione del prezzo dei farmaci equivalenti. Dal 2010 il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è ridotto in valore assoluto di 800 milioni e in termini percentuali del 13,3.

Il D.lgs. 3.10.2009, n. 153, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 11 della L. 18.6.2009, n. 69, definisce i nuovi compiti e le funzioni assistenziali che le farmacie pubbliche e private, che operano in convenzione con il SSN, possono erogare alla clientela. Nel rispetto dei piani socio-sanitari regionali le farmacie che aderiscono all'iniziativa dovranno, nell'ambito territoriale di loro competenza, dispensare a domicilio i farmaci, collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione partecipando alle campagne di prevenzione di patologie a forte impatto sociale (anche effettuando analisi di laboratorio rientranti nell'ambito dell'autocontrollo), prenotare visite ed esami specialistici presso le strutture convenzionate provvedendo anche al pagamento dei relativi oneri e al ritiro dei referti, mettere a disposizione infermieri e fisioterapisti per l'effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta. L'introduzione delle nuove norme non comporterà alcun aggravio di spesa a carico della finanza pubblica poiché la remunerazione corrisposta dal SSN alle farmacie sarà compensata dai risparmi attesi di cui beneficeranno il SSN e le Amministrazioni locali.

La L. 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) ha incrementato i fondi cui concorre ordinariamente lo Stato per il finanziamento del SSN (pari a 104.564 miliardi nel 2010 e a 106.884 miliardi nel 2011) di 584 milioni nel 2010 e di 419 nel 2011. Con successivi provvedimenti di legge saranno ripartite le risorse aggiuntive previste nell'Intesa Stato-Regioni per il triennio 2010-12 (nel 2012 le risorse saranno aumentate rispetto a quelle del 2011 del 2,8 per cento). Alle Regioni sono mensilmente accreditate le somme provenienti dal gettito dei tributi che concorrono al finanziamento della spesa sanitaria. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato, il Ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle Regioni a statuto ordinario e alla Sicilia anticipazioni di tesoreria nella misura del 97 per cento delle somme loro spettanti. Alle Regioni che, nell'ultimo triennio, hanno rispettato le norme che prevedevano una riduzione del livello di spesa sanitaria l'anticipazione è elevata al 98 per cento. L'erogazione dell'intero importo è subordinata al raggiungimento dei risultati fissati; in sede di conguaglio sono autorizzati eventuali recuperi. Le risorse messe a disposizione per la ristrutturazione e l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie sono aumentate di un miliardo (per un totale di 24 miliardi). Nel triennio 2010-12 al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica gli enti del SSN dovranno continuare a contenere la spesa per il personale che, in ciascun anno, non potrà superare quella del 2004 (al netto di eventuali arretrati) ridotta dell'1,4 per cento. Sempre la L. 191 del 2009 definisce quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, un livello del 5 per cento ovvero un livello inferiore se la Regione non è in grado di coprirlo con gli automatismi fiscali o con

altre risorse di bilancio. La Regione che supera il proprio standard di disavanzo dovrà presentare, entro il 10 giugno dell'anno successivo, un piano di rientro di durata non superiore al triennio. In caso di disavanzo strutturale viene confermato l'aumento automatico delle aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef e dell'IRAP e delineata una procedura più rigorosa da seguire per la presentazione del piano di rientro. Il piano deve essere presentato al Consiglio dei Ministri; la sua approvazione lo rende immediatamente esecutivo e consente l'accesso al maggior finanziamento per l'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza o per quelli interessati dal piano; in caso di mancata presentazione del piano o nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati la L. 191 del 2009, oltre a confermare la procedura di commissariamento (il commissario è il Presidente della Regione pro tempore), prevede: *a)* aumenti automatici delle aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef e dell'IRAP (rispettivamente di 0,3 e 0,15 punti percentuali) aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti dalla L. 30.12.2004, n. 311 (cfr. in questa Appendice il punto *b)* del paragrafo *Finanza decentrata*); *b)* la sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio; *c)* la decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente; *d)* il blocco del turnover del personale sanitario; *e)* il divieto di effettuare spese non obbligatorie. Quanto viene stipulato in violazione dei punti *d)* ed *e)* è nullo.

Alle Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate è data la possibilità di presentare un nuovo piano di rientro, la cui approvazione determina la fine della gestione commissariale. Per favorire il conseguimento dei piani di rientro, per 12 mesi (sino al 31 dicembre 2010), non potranno essere intraprese azioni esecutive per il recupero dei crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. Le situazioni debitorie produrranno esclusivamente gli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile. Alle Regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere l'accordo e il piano di rientro entro il 31 dicembre 2009 è consentito farlo entro il 30 aprile 2010 e improrogabilmente entro il 31 luglio pena la perdita della quota di finanziamento loro spettante. Per l'estinzione dei debiti sanitari cumulati sino al dicembre 2005 lo Stato è autorizzato ad anticipare alle Regioni fino a un miliardo, il cui rimborso dovrà avvenire al massimo in 30 anni; le modalità di erogazione e di restituzione saranno definite con apposito contratto tra ciascuna Regione e il Ministero dell'Economia e delle finanze. Al fine di evitare l'aumento oltre i massimi delle aliquote fiscali, la legge finanziaria per il 2010 ha concesso alle Regioni che si attengono a un piano di rientro, previa intesa con il Governo, di utilizzare a copertura dei disavanzi sanitari del 2009 i Fondi per le aree sotto utilizzate loro spettanti.

Il Fondo per le non autosufficienze di cui alla L. 296 del 2006 (art. 1, c. 1264) è incrementato di 400 milioni.

Il DL 194 del 2009 ha ribadito che lo Stato è autorizzato ad anticipare alle Regioni i fondi necessari all'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005, anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti. Il termine, fissato dalla L. 191 del 2009, entro cui non è possibile intraprendere o proseguire azioni legali o di pignoramento nei confronti delle aziende sanitarie locali o degli ospedali è ridotto da 12 a 2 mesi.

Pubblico impiego

Nel 2009 si sono esauriti gli effetti delle norme contenute nella L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) volte alla stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempo determinato nelle Amministrazioni pubbliche (cfr. nell'Appendice alla Relazione sul 2006 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Pubblico impiego*).

Il DL 25.6.2008, n. 112, convertito nella L. 6.8.2008, n. 133, ha autorizzato, nel 2009, l'assunzione di nuovo personale nella Polizia di Stato e penitenziaria, nei Corpi dei vigili del fuoco, della guardia di finanza, delle guardie forestali (disposizioni attuate con il DPR 21.4.2009 e il DPCM 19.10.2009). Gli oneri già previsti per le Forze armate sono stati ridotti del 7 per cento. Sempre nel 2009 le Amministrazioni dello Stato, nelle quali sono state esperite le procedure di mobilità, hanno potuto assumere nuovo personale nel limite del 10 per cento delle cessazioni avvenute l'anno precedente; anche la spesa è stata assoggettata a tale limite. Nel comparto scuola il DL 112 del 2008 ha previsto, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, l'aumento del rapporto alunni e docenti e nel triennio 2009-2011 la riduzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario – ATA (cfr. nell'Appendice alla Relazione sul 2008 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Pubblico impiego*).

Sempre il DL 112 del 2008 ha previsto che nel triennio 2009-2011 i dipendenti pubblici (con esclusione del comparto scuola) ai quali mancano non più di 5 anni per raggiungere l'anzianità contributiva di 40 anni possano chiedere entro il 1° marzo di ogni anno di essere esonerati dal servizio; durante tale periodo gli emolumenti corrisposti sono ridotti del 50 per cento (cfr. nell'Appendice alla Relazione sul 2008 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Pubblico impiego*). I dipendenti pubblici che desiderano prolungare l'attività lavorativa oltre il limite per il collocamento a riposo devono presentare apposita istanza tra i 24 e i 12 mesi precedenti.

Il DL 10.11.2008, n. 180, convertito nella L. 9.1.2009, n. 1 ha vietato alle università che hanno superato determinati limiti di spesa di indire nuovi concorsi o procedere a nuove assunzioni a meno che queste non comportino oneri aggiuntivi. Nel triennio 2009-2011 le università, fermi restando i limiti contenuti nella finanziaria per il 2005, possono procedere all'assunzione di nuovo personale con un tetto di spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente (cfr. nell'Appendice alla Relazione sul 2008 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Pubblico impiego*).

Con il DL 29.11.2008, n. 185 convertito nella L. 28.1.2009, n. 2, nel 2009 sono stati stanziati 110 milioni per finanziare i contratti dei lavoratori socialmente utili impegnati nella scuola.

Il DL 30.12.2008, n. 207 (convertito nella L. 27.2.2009, n. 14) ha prorogato al 31 dicembre 2009 la validità delle graduatorie per l'assunzione di personale nelle Amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni nelle assunzioni. Nelle Amministrazioni dello Stato sono stati prorogati i termini per procedere alle assunzioni (al 31 dicembre 2009) e alle stabilizzazioni (al 30 giugno 2009) relative alle cessazioni avvenute nel 2007. Nelle stesse Amministrazioni, se non interessate da processi di stabilizzazione, il termine per procedere all'assunzione di personale per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio è stato prorogato al 30 settembre 2009 (cfr. nell'Appendice alla Relazione sul 2008 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Pubblico impiego*).

Il DL 28.4.2009, n. 39, convertito nella L. 24.6.2009, n. 77, per far fronte ai bisogni inerenti il terremoto in Abruzzo, ha autorizzato la proroga sino al 31 dicembre 2009 di tutti i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa o occasionale, stipulati nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica, in corso alla data del 6 aprile 2009.

Il DL 1.7.2009, n. 78 convertito nella L. 3.8.2009, n. 102, ha autorizzato, nel triennio 2010-12, le Amministrazioni pubbliche all'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato. Le assunzioni devono avvenire nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei vincoli finanziari previsti dai documenti di finanza pubblica. Una quota non superiore al 40 per cento dei posti a concorso può essere riservata alla stabilizzazione di coloro che hanno lavorato per almeno un triennio presso le Amministrazioni pubbliche (L. 296 del 2006, art. 1, commi 519 e 558, L. 24.12.2007, n. 244, art. 3, c. 90). Per i Comuni che danno vita a un'unione di Comuni (la popolazione complessiva non deve essere superiore alle 20.000 unità) la percentuale di posti riservati può essere elevata al 50 per cento. Il termine per procedere all'assunzione di personale per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio, verificatesi negli anni 2008 e 2009, è prorogato al 31 dicembre 2010 (il termine per le autorizzazioni era il 31 dicembre 2009); il termine per procedere alle assunzioni (art. 66, commi 3, 5 e 14, del DL 112 del 2008) relative alle cessazioni verificatesi nel 2008 è prorogato al 31 dicembre 2010 e le autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010. È prorogata al 31 dicembre 2010 la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato approvate dopo il 30 settembre 2003.

In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che prevede per i pubblici dipendenti l'equiparazione dell'età per conseguire la pensione di vecchiaia, il DL 78 del 2009 ha stabilito un innalzamento graduale dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia delle pubbliche dipendenti che potevano accedere alla pensione a 60 anni, ossia 5 anni prima dei loro colleghi uomini. Nel 2010 l'età è aumentata di un anno, mentre gli ulteriori aumenti, anch'essi di un anno, avranno cadenza biennale; nel 2018 si raggiungerà l'equiparazione dell'età. Le lavoratrici che hanno acquisito il diritto alla pensione nel 2009 non sono state assoggettate alla nuova normativa.

Al fine di evitare gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le Amministrazioni pubbliche, sulla base di apposite istruzioni fornite dalla Funzione pubblica, ogni anno dovranno fornire ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzato.

Nel comparto scuola il DL 25.9.2009, n. 134, convertito nella L. 24.11.2009, n. 167, consente la trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze in contratti a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo ai sensi delle vigenti disposizioni e delle graduatorie a esaurimento di cui alla L. 296 del 2006 (art. 1, c. 605, lett. c). Le amministrazioni scolastiche nel conferire le supplenze per assenze temporanee dei titolari, dovranno prioritariamente dare l'incarico ai docenti e al personale ATA che nell'anno scolastico 2008-09 ha lavorato presso di loro in qualità di supplente per almeno 180 giorni e che, nell'anno scolastico 2009-2010, non ha avuto alcun incarico per carenza di posti. Le amministrazioni scolastiche in collaborazione con le Regioni possono potenziare l'offerta di corsi impegnando gli insegnanti precari percettori dell'indennità di disoccupazione. La durata dei corsi è di 3 mesi prorogabili a 8; agli insegnanti ai fini delle graduatorie (permanenti o a esaurimento) sarà riconosciuta, indipendentemente dalla durata del corso, l'anzianità di un anno. Spetta alle Regioni corrispondere loro un'indennità.

Per ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca alle scuole statali per progetti di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, è previsto che le somme non utilizzate per tre esercizi consecutivi siano riversate al bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero, che le utilizzerà per finanziare le spese di funzionamento delle scuole. La norma è applicata a tutte le somme riscosse dalle scuole sino al 31 dicembre 2009. Dall'esercizio 2010 le risorse per gli interventi formativi possono essere utilizzate per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti nonché per l'innovazione tecnologica nelle scuole statali.

Il DL 134 del 2009 ha inoltre previsto controlli a campione sul personale insegnante e ausiliario che beneficia delle agevolazioni previste dalla L. 5.2.1992, n. 104 o dalla L. 12.3.1999, n. 68.

Con la L. 4.3.2009, n. 15 sono stati introdotti nuovi principi in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche Amministrazioni. Per la regolazione di specifici aspetti sono state conferite al Governo apposite deleghe (cfr. nell'Appendice alla Relazione sul 2008 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Pubblico impiego*). In attuazione di una delle deleghe è stato emanato il D.lgs. 27.10.2009, n. 150 che interviene in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale, di valorizzazione del merito e di dirigenza pubblica.

Ogni Amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, istituita dalla riforma. Ogni anno ciascuna Amministrazione predispone, entro il 31 gennaio, un piano delle performance che racchiuda tutte le informazioni sugli obiettivi e i risultati che dovranno essere raggiunti e, entro il 30 giugno, a consuntivo, una relazione nella quale saranno riportati i risultati ottenuti.

In ciascun Ente non più di un quarto dei dipendenti potrà beneficiare del trattamento accessorio nella misura massima e non più della metà nella misura ridotta del 50 per cento. Ai meno meritevoli non spetterà alcun incentivo. La valutazione dei lavoratori è demandata ai Dirigenti che dovranno tener conto dei giudizi espressi dagli utenti. Previa verifica effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato, una quota, fino al 30 per cento, dei risparmi derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata a premiare il personale direttamente e proficuamente coinvolto e a incrementare (per un terzo) le somme disponibili per la contrattazione.

Fra le misure volte a combattere l'assenteismo è previsto che la presentazione di una falsa certificazione di malattia determini il licenziamento del pubblico dipendente e la radiazione dall'Ordine del medico che l'ha redatta. Il pubblico dipendente può incorrere nel licenziamento disciplinare se: *a)* si assenta dal servizio senza giustificazione; *b)* rifiuta senza valido motivo un trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio; *c)* tiene un comportamento aggressivo e molesto o comunque lesivo dell'onore e della dignità personale altrui; *d)* presenta falsa documentazione; *e)* ha avuto una condanna penale definitiva.

In tema di contrattazione collettiva il D.lgs. 150 ha modificato e integrato le norme contenute nel D.lgs. 30.3.2001, n. 165. La contrattazione collettiva dovrà disciplinare la durata dei contratti in coerenza con il settore privato. Il decreto ha fissato in quattro il numero dei comparti della contrattazione collettiva, a essi corrispondono quattro separate aree per la dirigenza.

Il DPCM 18.12.2009, n. 206 ha previsto, secondo quanto indicato nel D.lgs. 150 del 2009, che i controlli sui pubblici dipendenti malati possano essere effettuati anche nei giorni non lavorativi e in quelli festivi e ha ampliato le fasce di reperibilità (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18). Sono esclusi dalla reperibilità i dipendenti: *a)* affetti da una patologia che richiede terapie salvavita o che è causa di invalidità riconosciuta; *b)* nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato; *c)* che hanno avuto un infortunio sul lavoro o hanno una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio.

Nel triennio 2010-12, per il rinnovo contrattuale dei dipendenti statali la L. 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) ha stanziato 643 milioni (428 sono destinati alle forze armate e di polizia). Gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e agli aumenti concessi ai dipendenti pubblici non statali, secondo quanto indicato nella normativa vigente, sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti. Nel settore scuola restano in vigore le norme contenute nel DL 112 del 2008 (art. 64) che prevedono tagli di spesa. Cadono i limiti sul turn over dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco: nel triennio 2010-12 le assunzioni a tempo indeterminato potranno eguagliare in numero le cessazioni avvenute nello stesso periodo; la spesa autorizzata è di 459 milioni per il biennio 2010-11 e di 600 dal 2012.

Il DL 30.12.2009, n. 194 convertito nella L. 26.2.2010, n. 25 ha prorogato al 31 maggio 2010 il termine entro cui è possibile assumere a tempo indeterminato personale nei Corpi di polizia, della guardia di finanza e dei vigili del fuoco (art. 61, c. 22 del DL 112 del 2008). Nel settore sanitario le assunzioni di personale, già autorizzate per il 2009, possono essere effettuate sino al 31 dicembre del 2010. Sono stati prorogati i termini per il reclutamento e l'avanzamento dei Carabinieri.

Sempre il DL 194 del 2009 ha stabilito per le Amministrazioni indicate nell'art. 74 del DL 112 del 2008 (amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca) un'ulteriore riduzione di personale. Gli uffici dirigenziali dovranno essere ridotti entro il 30 giugno 2010 del 10 per cento; per il personale non dirigenziale e non appartenente a enti di ricerca la spesa complessiva dovrà essere ridotta almeno del 10 per cento. Dalle anzidette riduzioni sono esonerati le strutture del comparto sicurezza, le Forze armate, i Vigili del fuoco, il personale dirigente reclutato con corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Con il DPR 1.2.2010 il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è stato autorizzato ad assumere 647 dirigenti scolastici, 8.000 docenti, 70 docenti da destinare alle accademie e ai conservatori e 8.000 unità di personale ATA.

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale

La L. 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha prorogato, nel biennio 2009-2010, il divieto per le Amministrazioni pubbliche titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato di effettuare prelievi dai rispettivi conti per importi superiori a quelli effettuati nel corrispondente bimestre dell'anno precedente aumentati del 2 per cento. Alcune Amministrazioni locali sono state escluse dal divieto (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2007 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale*).

Per il triennio 2009-2011, il DL 25.6.2008, n. 112 convertito nella L. 6.8.2008, n. 133 ha ridotto le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero e le spese delle Amministrazioni pubbliche per gli organi collegiali e per i servizi di consulenza (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2008 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale*).

Con il DL 29.11.2008, n. 185, convertito nella L. 28.1.2009, n. 2, sono state apportate modifiche alle competenze della Cassa depositi e prestiti che potrà impiegare i fondi raccolti con il risparmio postale per finanziare direttamente opere di interesse pubblico. Presso il Ministero dell'Economia e delle finanze è stato istituito un Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato con una dotazione, per il 2009, di 960 milioni (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2008 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale*).

Con il DL 30.12.2008, n. 207 convertito nella L. 27.2.2009, n. 14 è stato messo in liquidazione il patrimonio relativo alla prima e alla seconda operazione di cartolarizzazione effettuate dalla SCIP sugli immobili degli enti di previdenza (cfr. nell'Appendice alla Relazione sull'anno 2008 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale*).

Per raggiungere gli obiettivi di stabilità e crescita e al fine di ridurre le spese di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, migliorando anche la qualità dei servizi offerti, la L. 244 del 2007, art. 2, c. 634 aveva previsto che con appositi regolamenti si procedesse al riordino, alla soppressione e alla trasformazione di enti e organismi pubblici statali; il termine per la presentazione dei regolamenti inizialmente fissato per il 30 giugno 2008 è stato prorogato dai DDLL 112 e 207 del 2008 e infine dal DL 1.7.2009, n. 78 convertito nella L. 3.8.2009, n. 102, che l'ha portato al 31 ottobre 2009. Il DL 30.12.2009, n. 194, convertito nella L. 26.2.2010, n. 25 ha specificato che gli enti, il cui riordino è stato approvato in via preliminare, vengono soppressi se il regolamento non è adottato entro il 31 ottobre 2010. Le funzioni svolte dall'ente soppresso passeranno all'Amministrazione vigilante.

Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la L. 31.12.2009, n. 196 che ha riformato il sistema di contabilità pubblica adeguando le regole di finanza pubblica e di gestione del bilancio alle esigenze scaturite principalmente dall'adesione dell'Italia all'unione monetaria. Destinatarie della legge sono tutte le Amministrazioni pubbliche. La riforma sarà completata, nell'arco di un triennio, allorché saranno emanati i decreti attuativi delle deleghe contenute nella L. 196. La prima delega riguarda l'armonizzazione dei bilanci pubblici: i nuovi schemi di bilancio dovranno essere raccordabili con quelli adottati in ambito europeo (ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi) e coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari. Per migliorare il controllo sull'operato della Pubblica amministrazione è previsto che accanto alla contabilità finanziaria vi sia un sistema di contabilità economico-patrimoniale e un apposito sistema di indicatori di risultato. Per l'armonizzazione degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali la L. 196 è intervenuta modificando le norme contenute nella L. 5.5.2009, n. 42. Sempre con decreto delegato saranno disciplinati il potenziamento dei controlli e dell'analisi sulla spesa, la razionalizzazione delle procedure di spesa in conto capitale, il passaggio al bilancio in termini di sola cassa. L'ultima delega contenuta nella L. 196 del 2009, da attuarsi entro il 1° gennaio 2014, è quella che prevede l'accorpamento in un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

Con la L. 196 del 2009 sono stati razionalizzati i documenti di finanza pubblica e i relativi tempi di presentazione-approvazione già previsti dalla L. 5.8.1978, n. 468. In particolare la Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza pubblica è sostituita dalla Relazione sull'Economia e la Finanza Pubblica e la sua presentazione slitterà dal 28 febbraio al 15 aprile; il Documento di programmazione economica e finanziaria (presentato entro il 30 giugno) è sostituito dalla Decisione di finanza pubblica che sarà presentata entro il 15 settembre; la Relazione previsionale e programmatica è soppressa; la Legge finanziaria è sostituita dalla Legge di stabilità, il cui disegno di legge dovrà essere presentato entro il 15 ottobre. Slitta dal 30 settembre al 15 ottobre il termine per la presentazione del disegno di legge di bilancio e dal 15 novembre al 28 febbraio quello per la presentazione di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

BANCHE E INTERMEDIARI NON BANCARI

L'ATTIVITÀ DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Parametri utili alla determinazione dei tassi di interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato

Il tasso di riferimento corrisposto alle banche sulle operazioni di credito agevolato è ottenuto dalla somma di un parametro rappresentativo del livello dei tassi di interesse di mercato e di una commissione per oneri di intermediazione, variabile in funzione della tipologia di credito, determinata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle finanze (deliberazione CICR del 3.3.1994 e decreti del Ministro del Tesoro del 21.12.1994 e 23.12.1998).

Per le operazioni con durata fino a 18 mesi il parametro di mercato è rappresentato dalla media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e a un anno e dell'Euribor a 1 e a 3 mesi. Il rendimento composto medio ponderato dei BOT viene reso noto mensilmente dalla Banca d'Italia (tav. A). Per le operazioni oltre i 18 mesi viene presa in considerazione la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato), anch'essi resi noti dalla Banca d'Italia

(tav. B). Fanno eccezione le operazioni di credito all'esportazione e di credito navale, regolate dal DM 21.12.1994.

Tavola A

Rendimento composto medio ponderato dei BOT a sei mesi e a dodici mesi						
MESI	2005	2006	2007	2008	2009	2010
gennaio	2,172	2,672	3,880	3,834	1,628	0,663
febbraio	2,169	2,663	3,944	3,687	1,297	0,787
marzo	2,198	2,917	3,990	4,007	1,235	0,725
aprile	2,149	2,990	4,112	4,018	1,203	0,869
maggio	2,088	3,137	4,213	4,112	1,069	
giugno	2,038	3,209	4,300	4,518	0,966	
luglio	2,090	3,333	4,360	4,468	0,714	
agosto	2,132	3,409	4,193	4,354	0,708	
settembre	2,125	3,544	4,106	4,293	0,636	
ottobre	2,273	3,637	4,065	2,985	0,741	
novembre	2,523	3,688	4,063	2,536	0,749	
dicembre	2,603	3,759	4,049	2,171	0,738	

Tavola B

Rendimento lordo medio mensile dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato)						
MESI	2005	2006	2007	2008	2009	2010
gennaio	3,244	3,332	4,167	4,220	4,008	3,245
febbraio	3,252	3,486	4,195	4,090	3,800	3,270
marzo	3,380	3,687	4,134	4,188	3,765	3,144
aprile	3,226	3,939	4,326	4,390	3,613	
maggio	3,090	3,986	4,460	4,558	3,550	
giugno	2,941	4,038	4,716	5,016	3,745	
luglio	3,010	4,087	4,713	5,010	3,513	
agosto	3,031	3,993	4,513	4,700	3,400	
settembre	2,935	3,914	4,441	4,666	3,308	
ottobre	3,126	3,955	4,458	4,348	3,256	
novembre	3,359	3,902	4,324	4,237	3,259	
dicembre	3,322	3,972	4,414	4,133	3,212	

IL SISTEMA DEI PAGAMENTI, I MERCATI E LE LORO INFRASTRUTTURE

LE INFRASTRUTTURE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI ALL'INGROSSO E DEI MERCATI MONETARIO E FINANZIARIO

Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-Rel

Nel 2000 il Consiglio direttivo della BCE ha stabilito il calendario di lungo periodo, valido dal 2002, del sistema dei pagamenti europeo TARGET. Il calendario prevede che tutte le componenti di TARGET rimangano chiuse, oltre alle giornate di sabato e di domenica, nei giorni di: Capodanno,

venerdì santo e lunedì di Pasqua, 1° maggio, Natale e 26 dicembre. Al fine di recepire a livello nazionale il calendario di lungo periodo di TARGET, è stato emanato il DL 25.9.2001, n. 350, convertito nella L. 23.11.2001, n. 409, che, nel dettare disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, ha definito gli adempimenti da porre in essere ai fini della chiusura del sistema BI-Rel in giornate lavorative e gli effetti giuridici connessi alla chiusura stessa. In particolare l'art. 3 prevede che: a) la Banca d'Italia comunichi preventivamente – mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale – la chiusura di BI-Rel in giornate lavorative; b) i termini di adempimento delle obbligazioni che scadono in dette giornate siano prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo di BI-Rel, secondo il calendario anch'esso pubblicato dalla Banca d'Italia nella Gazzetta ufficiale. Ai sensi del citato art. 3, il Governatore della Banca d'Italia ha emanato il provvedimento 18.10.2001 con il quale, dal 2002, sono state comunicate le giornate di chiusura del sistema BI-Rel.

Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo TARGET2-Banca d'Italia

Nel 2007 il Consiglio direttivo della BCE ha stabilito il calendario di operatività di tutte le componenti nazionali del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale TARGET2. Il calendario, che riprende quanto già stabilito per il precedente sistema TARGET, prevede che tutte le componenti rimangano chiuse, oltre alle giornate di sabato e di domenica, nei giorni di: Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua, 1° maggio, Natale e 26 dicembre. In relazione all'avvio, a partire dal 19 maggio 2008, dell'operatività della componente italiana TARGET2-Banca d'Italia in sostituzione del sistema BI-Rel/TARGET, il Governatore della Banca d'Italia ha emanato il provvedimento 7 maggio 2008 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, con il quale sono state comunicate le giornate di chiusura di TARGET2-Banca d'Italia per gli effetti giuridici connessi alla chiusura stessa ai sensi dell'art. 3 del DL 25.9.2001, n. 350 convertito nella L. 23.11.2001, n. 409. L'art. 3 del citato decreto, che stabilisce che i termini di adempimento delle obbligazioni che scadono nelle giornate di chiusura di TARGET2-Banca d'Italia siano prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo, è stato inteso come riferito a quest'ultimo sistema per effetto della sostituzione del sistema di pagamento BI-Rel con il sistema TARGET2-Banca d'Italia.

Deliberazioni collegiali della Banca d'Italia di attuazione del decreto legislativo 12.4.2001, n. 210

Il 30 aprile 2008, in attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo 12.4.2001, n. 210 (che recepisce la direttiva CE 19.5.1998, n. 26 sulla settlement finality), il Direttorio della Banca d'Italia ha emanato una deliberazione che prevede la designazione del sistema TARGET2-Banca d'Italia e la contestuale revoca della designazione del sistema BI-Rel. La designazione comporta che gli ordini di trasferimento immessi nel sistema prima dell'apertura di una procedura di insolvenza a carico di un partecipante siano vincolanti e opponibili ai terzi, inclusi gli organi preposti alla procedura medesima. In pari data, in occasione della migrazione a TARGET2 e in connessione con l'evoluzione dei sistemi di pagamento al dettaglio nell'ambito del progetto europeo SEPA, il Direttorio della Banca d'Italia ha emesso una nuova deliberazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo. Tale deliberazione, che sostituisce il provvedimento del Governatore del giugno 2003, detta le prescrizioni che i sistemi designati dalla Banca d'Italia devono rispettare nello stabilire il momento di immissione degli ordini di trasferimento nel sistema stesso; da tale momento gli ordini sono considerati definitivi e protetti dagli effetti dell'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante.

Provvedimento di attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario

Il 24 febbraio 2004, in attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario, il Governatore della Banca d'Italia ha emanato un provvedimento quadro che disciplina l'esercizio della sorveglianza sul sistema dei pagamenti. L'atto normativo esplicita gli obiettivi della funzione e i corrispondenti oneri posti a carico degli operatori, individuati con riferimento ai diversi settori rilevanti per il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti nazionale. In particolare, il provvedimento specifica le finalità della sorveglianza, definendo gli obiettivi di affidabilità (essenzialmente orientata alla prevenzione dei rischi) e di efficienza (espressa in termini di contenimento dei tempi e dei costi dell'intero ciclo di trasferimento monetario). Ulteriore punto qualificante è l'individuazione del campo applicativo della funzione, coincidente con l'area dei sistemi di pagamento, delle relative infrastrutture di supporto, degli strumenti sostitutivi del contante di tipo sia tradizionale sia innovativo. Tra gli obblighi posti a carico degli operatori, assumono particolare significato

quelli di informativa alla Sorveglianza delle iniziative rilevanti per il sistema dei pagamenti nazionale, cui si connette il potere della Banca d'Italia di rendere pubbliche le informazioni di cui si renda necessario assicurare la generale conoscibilità.

Provvedimento Banca d'Italia-Consob 22.2.2008 relativo alla disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione

In occasione del recepimento della direttiva CE 21.4.2004, n. 39 (cosiddetta MiFID), avvenuto con il D.lgs. 17.9.2007, n. 164, il Testo unico della finanza è stato, tra l'altro, emendato nella parte relativa alla disciplina della gestione accentrata, compensazione, liquidazione e garanzia (post-trading); l'intervento mirava a uniformare le disposizioni ivi contenute, anche con riferimento alla disciplina dei mercati, e a chiarire le finalità di vigilanza rispettivamente attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob. Ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia del potere regolamentare primario in materia di servizi di liquidazione e di sistemi di garanzia e alla Consob di quello relativo alla gestione accentrata e alle insolvenze di mercato, le due autorità sono successivamente pervenute alla determinazione di compendiare, in un unico testo normativo, le numerose fonti regolamentari attinenti alla gestione accentrata, alla garanzia e alla liquidazione di strumenti finanziari, nonché alla definitività degli ordini volti a trasferire la titolarità o altri diritti su uno o più strumenti finanziari. A tal fine è confluita in un unico provvedimento, emanato il 22.2.2008, tutta la disciplina relativa ai sistemi di post-trading, comprensiva della vigilanza regolamentare e di quella informativa. La prima, che riguarda soggetti, regole di funzionamento dei servizi e definitività, fino ad allora era disciplinata nei provvedimenti della Banca d'Italia, emanati d'intesa con la Consob, dell'8.9.2000 (servizi di liquidazione), del 22.10.2002 (sistemi di garanzia) e del 30.9.2002 (definitività) e nella delibera Consob n. 11768/1998, emanata d'intesa con la Banca d'Italia per le sole parti inerenti alla gestione accentrata e alla liquidazione delle insolvenze di mercato; la vigilanza informativa era invece compendiata nelle Istruzioni di emanazione congiunta Banca d'Italia e Consob del 24.1.2002. Nel nuovo testo confluiscono, inoltre, le linee guida emanate dalle autorità in materia di business continuity e di outsourcing di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale delle società di gestione dei sistemi di post-trading.

Direttiva CE 6.5.2009, n. 44 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e i contratti di garanzia finanziaria

La direttiva modifica le direttive CE 19.5.1998, n. 26 (direttiva Settlement Finality) e 6.6.2002, n. 47 (direttiva Collateral), aggiornandole alla luce di alcune novità normative e dei più recenti sviluppi tecnici e di mercato, quali lo sviluppo delle connessioni tra sistemi, l'ampliamento dei cicli operativi giornalieri, l'utilizzo dei crediti quali attività idonee a essere costituite in garanzia nelle operazioni di finanziamento da parte delle banche centrali. In particolare, per quanto riguarda la prima direttiva è stata introdotta la nuova nozione di "sistemi interoperabili", definiti come due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo che contempla l'esecuzione intersistemica di ordini di trasferimento; in relazione a ciò la disposizione che sancisce la definitività degli ordini di trasferimento e del netting è stata modificata al fine di estenderne la portata alle ipotesi di ordini immessi in sistemi interoperabili. È stato inoltre stabilito il principio che i sistemi interoperabili coordinino nella misura possibile le regole sul momento di immissione nel sistema e sul momento dell'irrevocabilità degli ordini di trasferimento. Altre innovazioni riguardano l'introduzione del concetto di "operatore del sistema", quale soggetto giuridicamente responsabile della gestione giornaliera del sistema stesso, e l'inclusione nell'ambito di protezione previsto dell'intero ciclo operativo giornaliero dei sistemi (incluso quindi il regolamento notturno). Per quanto riguarda la seconda direttiva, le tipologie di garanzie finanziarie previste (contante e strumenti finanziari) sono state ampliate con l'aggiunta dei crediti. Nell'intento di limitare le formalità amministrative che potrebbero rendere più gravoso l'utilizzo a garanzia dei crediti, si è previsto che il loro inserimento in un elenco presentato al beneficiario sia sufficiente, nei rapporti tra le parti, a individuare il credito e provare che lo stesso è stato fornito in garanzia, ed è stato disposto che gli Stati non possano imporre che la creazione, validità, perfezionamento, priorità, applicabilità o ammissibilità come prova di una garanzia costituita da crediti siano subordinata a formalità quali la registrazione o la notificazione al debitore.

Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso di titoli di Stato

Con decorrenza dal 3 aprile 2010, dopo la pubblicazione avvenuta in data 19 marzo 2010, è entrato in vigore il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 22 dicembre 2009, n. 216,

riguardante il “Regolamento recante norme sull’individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all’ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all’ingrosso di titoli di Stato”.

Il provvedimento, che abroga e sostituisce il decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219 e il decreto del direttore generale del Tesoro del 26 febbraio 2007, è volto ad adeguare la materia di interesse al quadro normativo discendente dalla direttiva CE 2004/39 (MiFID), recepita dal nostro ordinamento con le relative modifiche apportate al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza).

In considerazione della particolare rilevanza dei mercati all’ingrosso dei titoli di Stato per la gestione del debito pubblico, per i profili di stabilità finanziaria e per il corretto meccanismo di trasmissione degli impulsi di politica monetaria, con il citato decreto il Ministero emanante ha inteso inoltre determinare, fatta salva la vigenza temporanea di alcune delle norme abrogate in materia di debito pubblico, nuovi requisiti per l’iscrizione e la permanenza degli operatori nell’Elenco degli operatori Specialisti in titoli di Stato, nonché i criteri per la selezione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione sulla base dei quali valutare l’attività degli stessi operatori Specialisti.

I SERVIZI DI PAGAMENTO AL DETTAGLIO E IL SERVIZIO DI TESORERIA STATALE

Centrale di allarme interbancaria (CAI)

Il D.lgs. 30.12.1999, n. 507, emanato in attuazione della L. 25.6.1999, n. 205, di depenalizzazione dei reati minori, ha modificato la L. 15.12.1990, n. 386, trasformando il reato di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista in illecito amministrativo, punito con sanzioni pecuniarie e accessorie. Il relativo procedimento è affidato all’Ufficio Territoriale del Governo del luogo di pagamento del titolo; l’eventuale violazione delle sanzioni accessorie è punita penalmente. Fulcro del nuovo sistema è l’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale di allarme interbancaria, CAI), in cui sono registrate le generalità dei soggetti che hanno emesso assegni senza autorizzazione o provvista (nonché gli estremi identificativi dei titoli) al fine della loro interdizione dall’intero circuito degli assegni per sei mesi (la cosiddetta revoca di sistema) e da due a cinque anni nel caso in cui il Prefetto abbia irrogato la relativa sanzione amministrativa. Ulteriori dati di natura solo informativa riguardano i soggetti a cui sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento, nonché l’indicazione degli assegni e delle carte di pagamento smarriti o rubati. La disciplina della CAI è stata completata da due regolamenti, emanati ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 3, del D.lgs. 507 del 1999. Il primo, adottato dal Ministro della Giustizia con il decreto 7.11.2001, n. 458, sentiti la Banca d’Italia e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina la trasmissione, il trattamento e la consultazione dei dati contenuti nell’archivio; il secondo, adottato dalla Banca d’Italia il 29.1.2002, stabilisce le modalità e le procedure relative alle attività contemplate nel regolamento ministeriale. In data 16 marzo 2005 la Banca d’Italia, con apposito provvedimento, ha modificato il regolamento del 29.1.2002 al fine di specificare le modalità per effettuare le segnalazioni e la consultazione della CAI da parte degli Uffici Territoriali del Governo e dell’autorità giudiziaria, nonché di disciplinare l’ipotesi di sospensione (ovvero di cancellazione temporanea) di una segnalazione dall’archivio per ordine dell’autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali.

Attuazione della direttiva CE 13.11.2007, n. 64 in tema di servizi di pagamento nel mercato interno

Il decreto legislativo 27.1.2010 n. 11, che recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, definisce un quadro di regole applicabile ai servizi di pagamento (con l’eccezione di quelli prestati tramite strumenti cartacei, come gli assegni) allo scopo di accrescerne l’efficienza e la sicurezza e di prevedere specifiche forme di tutela per gli utilizzatori finali.

Tra le principali novità rilevano:

- la previsione di un’articolata disciplina dei diritti e degli obblighi delle parti riguardante in particolare le fasi dell’autorizzazione e dell’esecuzione delle operazioni di pagamento; l’introduzione di avanzati presidi di trasparenza nonché del divieto di applicare forme di tariffazione implicita ai servizi (ad esempio, attraverso le condizioni relative alla valuta);
- la previsione, accanto alle banche e agli Istituti di moneta elettronica, di una nuova categoria di operatori abilitati all’offerta di servizi di pagamento, gli Istituti di pagamento, soggetti alla

vigilanza della Banca d'Italia, che potranno anche abbinare l'attività di intermediazione nei pagamenti ad altre attività commerciali.

Il decreto prevede diverse forme di tutela degli utilizzatori attivabili a fronte di eventuali violazioni da parte dei prestatori di servizi di pagamento: possibilità di presentare esposti alla Banca d'Italia; possibilità di rivolgersi al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 128 bis del TUB (Arbitro Bancario e Finanziario); avvio di procedimenti sanzionatori in caso di gravi inosservanze secondo la procedura di cui all'art. 145 del TUB. Il decreto riformula inoltre l'articolo 146 del TUB, fonte normativa della funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti svolta dalla Banca d'Italia, precisandone finalità e ambito di applicazione e rafforzandone gli strumenti di intervento.

Disciplina del servizio di compensazione e regolamento dei pagamenti al dettaglio gestito dalla Banca d'Italia

In data 11 novembre 2005 il Governatore della Banca d'Italia ha emanato un provvedimento che, abrogando il DM 7.5.1991 (disciplina del funzionamento della compensazione dei recapiti), ha dato un nuovo quadro di riferimento per l'operatività in Italia del servizio di compensazione e regolamento dei pagamenti al dettaglio gestito dalla Banca d'Italia (BI-Comp). Rispetto al decreto ministeriale del 1991, le competenze gestionali della Banca d'Italia sono limitate alla sola fase di calcolo dei saldi multilaterali e del loro invio al regolamento; le fasi precedenti (scambio e attività propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali) vengono invece affidate al mercato per essere svolte in regime di libera concorrenza dagli operatori. In coerenza con il principio della non discriminazione all'interno dello Spazio economico europeo, il provvedimento amplia la gamma dei possibili partecipanti al sistema. Le esigenze legate alla realizzazione di un'area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area, SEPA) hanno poi condotto a prevedere a carico delle infrastrutture che interagiscono con BI-Comp l'obbligo di favorire l'utilizzo di standard tecnico-procedurali che consentano un trattamento pienamente automatizzato delle operazioni e che siano coerenti con il progetto SEPA.

Pagamenti transfrontalieri in euro

Nel mese di novembre 2009 è entrato in vigore il regolamento CE 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, che abroga il precedente regolamento CE 2560/2001. Il regolamento 924/2009 estende agli addebiti diretti transfrontalieri l'obbligo di praticare alla clientela commissioni uguali a quelle applicate ai corrispondenti pagamenti all'interno di uno Stato membro; tale obbligo, relativo ai pagamenti fino a 50.000 euro, era già previsto dal regolamento 2560/2001 relativamente ai bonifici e alle carte di pagamento. In aggiunta, il regolamento 924/2009 contiene norme volte a facilitare la diffusione del servizio di addebito diretto SEPA – intervenendo in materia di commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto, nazionali e transfrontaliere – e introducendo, a far tempo dal 1° novembre 2010, l'obbligo per tutti i prestatori di servizi di pagamento raggiungibili dalle operazioni domestiche di addebito diretto di essere raggiungibili anche per gli addebiti diretti in euro disposti da prestatori insediati in altri Stati membri.

Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Il D.lgs. 21.11.2007, n. 231 che recepisce la direttiva CE 26.10.2005, n. 60 (cosiddetta III direttiva anticiclaggio) introduce – nell'ambito di una vasta serie di interventi tesi a rafforzare l'efficacia dell'azione di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo – talune disposizioni che incidono sulla morfologia e sulle modalità di utilizzo di alcuni strumenti di pagamento, in particolare la moneta elettronica e gli assegni. Le novità più significative riguardanti la moneta elettronica, entrate in vigore il 29 dicembre 2007, attengono alla modifica delle condizioni al ricorrere delle quali possono essere emessi strumenti anonimi. In particolare, il decreto, esercitando l'opzione prevista dalla direttiva CE 26.10.2005, n. 60, ha abbassato il limite massimo di avallo degli strumenti anonimi non ricaricabili da 500 euro a 150 euro e ha introdotto la possibilità di emettere prodotti anonimi ricaricabili ponendo tuttavia alcuni limiti (tra i quali quello di 2.500 euro di importo trattato in un anno civile). Per quanto riguarda gli assegni, le novità più importanti contenute nell'art. 49 del decreto (entrato in vigore il 30 aprile 2008) riguardano la disciplina della circolazione dei titoli. Tra esse si richiamano quelle che prevedono il rilascio dei moduli di assegno con l'apposizione della clausola

di non trasferibilità, salva la possibilità di richiedere assegni in forma libera pagando un'imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun modulo, nonché l'obbligo di girare gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane spa.

Regolamento CE 15.11.2006, n. 1781 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

Il regolamento CE 15.11.2006, n. 1781, che recepisce la raccomandazione speciale VII del GAFI all'interno della UE, è finalizzato a consentire una più rapida tracciabilità dei flussi di pagamento in un'ottica di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualunque valuta, inviati o ricevuti per via elettronica da un prestatore di servizi di pagamento stabilito nell'Unione; al ricorrere di determinate condizioni sono esclusi dalla sua applicazione, tra l'altro, le operazioni con carte di credito e di debito, i prelievi da ATM, gli assegni troncati, le operazioni con moneta elettronica. Inoltre, non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento le persone fisiche o giuridiche che forniscono, a prestatori di servizi di pagamento, unicamente la messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi ovvero che gestiscono un sistema di compensazione e di regolamento. Il regolamento pone a carico dei prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di accompagnare i trasferimenti di fondi con i dati identificativi dell'ordinante nonché quello di verifica e conservazione di tali dati; per i pagamenti effettuati all'interno dell'Unione europea è previsto un regime semplificato che limita le informazioni da inserire nel messaggio di pagamento al solo numero di conto dell'ordinante (ovvero a un codice identificativo unico che consenta di risalire a quest'ultimo) in luogo delle informazioni complete (nome, cognome, indirizzo, numero di conto) previste per tutti gli altri pagamenti. È fatto comunque obbligo al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante di mettere a disposizione del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario i dati informativi completi dell'ordinante entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Il regolamento prevede inoltre che i singoli Stati definiscano sanzioni - efficaci, proporzionate e dissuasive - irrogabili in caso di inosservanza del regolamento medesimo. Nell'ordinamento italiano tali sanzioni sono state introdotte dall'articolo 56 del D.lgs 21.11.2007, n. 231.

Direttiva CE 16.9.2009, n. 110 in materia di avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli Istituti di moneta elettronica

Il 30 ottobre 2009 è entrata in vigore la direttiva CE 16.9.2009, n. 110 (E-Money Directive, EMD) che abroga - dal 30 aprile 2011 - la direttiva CE 18.9.2000, n. 46 in materia di avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli Istituti di moneta elettronica. L'emanazione della nuova EMD e il suo recepimento negli ordinamenti nazionali, che dovrà egualmente avvenire entro il 30 aprile 2011, rappresentano un avanzamento del processo di riforma normativa che sta interessando il settore dei pagamenti retail europeo, incentrato sulla direttiva CE 2007/64, la Payment Services Directive (PSD), sui servizi di pagamento nel mercato interno. In particolare, la nuova direttiva sulla moneta elettronica mira a creare un quadro giuridico aggiornato per l'offerta di servizi di pagamento effettuati tramite moneta elettronica tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle novità normative introdotte dalla PSD. Tra gli interventi più significativi rilevano: a) la modifica della nozione di moneta elettronica, finalizzata ad accentuarne il carattere tecnologicamente neutrale; b) la revisione della disciplina prudenziale degli Istituti di moneta elettronica e l'ampliamento dei servizi di pagamento che questi ultimi saranno abilitati a offrire, al fine anche di assicurare condizioni di parità concorrenziale con gli Istituti di pagamento introdotti dalla PSD; c) la previsione della possibilità per gli Istituti di moneta elettronica di abbinare attività di pagamento e commerciali (come previsto anche dalla PSD per gli Istituti di pagamento); d) la previsione di soglie, coerenti con la disciplina antiriciclaggio, entro le quali consentire l'anonimato dei prodotti di moneta elettronica.